



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Consiglio Comunale

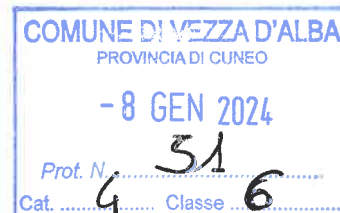
Al Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Vezza d'Alba (CN)

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Direzione centrale della finanza locale



Oggetto: Comune di Vezza d'Alba (CN) - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis e segg. TUEL

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 112/2023/PRSP approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 9 novembre 2023.

Il Funzionario preposto

Ragonese Margherita

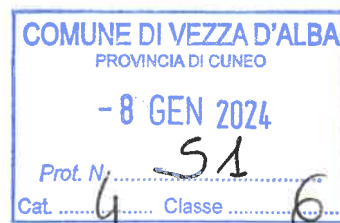
MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI
CONTI
28.12.2023
13:52:24
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 112/2023/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica svolta in data 9 novembre 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle

zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti gli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Tuel);

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in particolare l'art. 1, commi 849, 888 e 889, che apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR, del 10 aprile 2018, recante "*Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, recante "*Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)*";

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 marzo 2013; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 2 ottobre 2019 con la quale l'Ente ha deciso di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 31 dicembre 2019, con la quale l'Ente ha adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di cinque anni (2019/2023);

Vista la nota, in data 30 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, ha trasmesso a questa Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243-*quater* del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Vezza d'Alba;

Vista la deliberazione istruttoria n. 27/2023 del 23 febbraio 2023, con cui questa Sezione ha ordinato all'Ente gli adempimenti istruttori necessari all'esame del Piano di riequilibrio, assegnando il termine del 22 aprile 2023 per la relativa esecuzione;

Dato atto che, su richiesta del Comune, il termine è stato successivamente prorogato, e il riscontro è pervenuto presso la Sezione in data 15 maggio 2023;

Considerato che sono, poi, risultati necessari ulteriori approfondimenti istruttori per quanto concerne i rapporti creditori/debitori del Comune con l'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, che si sono protratti fino a settembre 2023;

Considerato, inoltre, che, al fine di attualizzare il più possibile la situazione finanziaria

dell'Ente, si è esaminato il rendiconto dell'esercizio 2022, anche attraverso l'ausilio della relazione dell'Organo di revisione, nel frattempo redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e inserita nella piattaforma Con.Te;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR, n. 10/2021/SRCPIE/INPR, n. 3/2022/SRCPIE/INPR e n. 23/2022/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. SEZAUT/8/2023/INPR che ha approvato le Linee Guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2022 e relativo questionario;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore in data 24 ottobre 2023;

Vista l'ordinanza n. 57 del 25 ottobre 2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza pubblica per il giorno 9 novembre 2023, al fine di deliberare, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del Tuel, sull'esame del piano di riequilibrio del Comune di Vezza d'Alba, trasmettendo al Comune medesimo il deferimento all'odierna adunanza con fissazione del termine per il riscontro alla Sezione entro il 3 novembre 2023;

Visto il riscontro al deferimento, ai fini dell'odierna adunanza, trasmesso dal Comune in data 3 novembre 2023, con successiva integrazione in data 8 novembre 2023 in relazione agli organismi partecipati;

Uditi il relatore Primo Referendario Dott.ssa Laura Alesiani, e, in rappresentanza del Comune di Vezza d'Alba, il Sindaco, l'Assessore con delega ai Servizi contabili, il Segretario comunale e il Revisore dei conti.

PREMESSO

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'art. 3, co. 1, lettera r), ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (di seguito, TUEL), l'art. 243-*bis*, che prevede un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli Enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Si tratta di una terza fattispecie, che si aggiunge alle situazioni elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie e di Enti in situazioni di

dissesto finanziario.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-*bis*, *ter* e *quater* del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.

Questa procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, ma che si svolge privilegiando l'affidamento agli organi ordinari dell'ente della gestione delle iniziative di risanamento.

La procedura in questione assegna significative funzioni alle Sezioni regionali di controllo, sia nella fase di valutazione del piano, da cui scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso (art. 243-*quater*, comma 3), sia nella fase della sua concreta esecuzione (art. 243-*quater*, commi 3 e 6, del TUEL).

Il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al primo comma dell'art. 243-*bis* del TUEL, o in diverso termine eventualmente previsto da leggi speciali, e, quindi, trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 155 del TUEL. Quest'ultima conclude la sua istruttoria con l'elaborazione di una relazione da trasmettere alla predetta Sezione regionale.

La deliberazione di approvazione o di diniego del piano, che la Sezione è chiamata ad adottare sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione ministeriale e degli eventuali approfondimenti istruttori disposti dalla stessa Sezione regionale di controllo in contraddittorio con l'Amministrazione, deve contenere un giudizio di "congruenza" sulle misure di risanamento indicate nel piano di riequilibrio, funzionale alla necessità di condurre l'Ente verso una stabile condizione di equilibrio finanziario.

L'art. 243-*bis* del TUEL indica il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l'Ente è tenuto a porre in essere (comma 7) e i vincoli imposti all'Ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8).

Il piano di riequilibrio è, essenzialmente, un documento a carattere programmatico i cui tempi di realizzazione necessitano di misure destinate a trovare applicazione in un arco più o meno ampio di tempo.

È evidente che l'analisi degli interventi necessari a realizzare gli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio non può non tener conto della necessità di una revisione "strutturale" delle voci di spesa allocate in bilancio che, per sua stessa natura, deve trovare immediata applicazione e riscontro.

Si rileva, infine, che il carattere programmatico delle indicazioni previste dal piano di riequilibrio comporta la necessità di intensificare, per tutta la sua durata, le verifiche sulla qualità delle procedure amministrativo contabili e sulle misure di risanamento ivi

contenute.

In ultimo, si evidenzia che la Sezione delle autonomie, nell'esercizio della propria funzione d'indirizzo orientata principalmente ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all'art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo (art. 243-*quater* TUEL, come introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera r), del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di azione nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati, ha deliberato le Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario, approvate con la deliberazione n. 5/2018/INPR in aggiornamento delle Linee guida approvate con deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni (deliberazioni n. 11/2013 e n. 8/2015).

Con tali linee guida, in particolare, la Sezione delle autonomie ha, tra l'altro, specificato che un piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'Ente e dell'esposizione debitoria, nonché la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Contestualmente, vengono ricordati gli obblighi discendenti dal principio di prudenza declinati negli obblighi di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge.

Nel complesso deve, quindi, essere effettuata una valutazione di congruenza alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (allegato 1 del D.Lgs. n. 118 del 2011) così definito: *"la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione"*.

Viene inoltre rimarcata la particolare importanza che assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall'accertata scarsa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una cronica situazione di carenza di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri finanziamenti qualora non restituite alla fine dell'esercizio di riferimento.

Sulla base di tali osservazioni la Sezione delle autonomie ha evidenziato che la valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. *true and fair view* – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000) e, quindi, di

sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili. Quanto al principio di attendibilità, viene specificato come lo stesso implichi una *"informazione scevra da errori e distorsioni"*; a tal fine è precisato che *"le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse"*.

In ordine, poi, alle valutazioni da svolgere in sede istruttoria, così come in sede procedimentale da parte della Commissione ministeriale e delle Sezioni regionali di controllo, la Sezione delle autonomie richiama le indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione circa la necessità di una *"visione dinamica"* della situazione contabile dell'ente.

In base a tali orientamenti, si precisa che le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive.

Si ricorda, peraltro, che, ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento, è opportuno privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente anche in vista della costituzione di appositi accantonamenti idonei a far fronte ad eventi imprevisti nell'arco della durata del piano.

Con le citate linee guida si evidenzia che il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

Il Comune di Vezza d'Alba ha deciso di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 2 ottobre 2019.

L'Ente, successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 in data 31 dicembre 2019, ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di cinque anni (2019/2023) senza richiesta di accesso al fondo di rotazione; pertanto, i termini di legge risultano rispettati.

In data 30 dicembre 2022 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e

territoriali - Direzione centrale della finanza locale, ha trasmesso a questa Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, assunta ai sensi dell'articolo 243-*quater* del D.Lgs. n. 267/2000 e relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Vezza d'Alba. L'art. 243-*quater*, invero, dispone che la suddetta Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione *de qua*, dopo una prima parte dedicata alle verifiche preliminari, è articolata in due sezioni: una prima sezione relativa ai fattori e alle cause dello squilibrio e una seconda sezione concernente il risanamento.

Nella parte riguardante i fattori e le cause dello squilibrio, la Commissione relaziona sui seguenti aspetti:

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale;

2. Saldo di finanza pubblica;

3. Andamenti di cassa;

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale;

5. Risultato di amministrazione;

6. Risultato di gestione;

7. Analisi della capacità di riscossione;

8. Analisi dei residui;

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali;

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

11. Indebitamento;

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale;

13. Spese per il personale;

14. Organismi partecipati;

15. Spesa degli organi politici istituzionali.

Nella parte concernente il risanamento, la Commissione, dopo aver esaminato diversi punti in relazione alle varie misure adottate, conclude affermando che, *"ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della (...) relazione, che il Comune di Vezza d'Alba (CN) ha presentato un piano sostanzialmente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento*

e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida elaborate dalla Corte dei conti".

A seguito, poi, dell'instaurazione di giudizio penale nei confronti di amministratori e dipendenti del Comune di Vezza d'Alba, avente riflessi sulla fotografia dell'attuale situazione finanziaria dell'Ente, è risultato opportuno procedere con le necessarie interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Asti.

Peraltro, con D.P.R. del 9 gennaio 2023, il Presidente della Repubblica, considerate le dimissioni contestuali rassegnate da otto Consiglieri su dieci assegnati all'Ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; ad oggi, poi, dopo regolari elezioni, si sono insediati gli organi ordinari ed è stato eletto il nuovo Sindaco. Dopo l'esame della relazione ministeriale e alla luce di quanto emerso dall'interlocuzione con la Procura, la Sezione ha rilevato la necessità di esercitare i propri poteri istruttori e cognitivi, attraverso la deliberazione istruttoria n. 27/2023 del 23 febbraio 2023, con cui ha provveduto ad ordinare all'Ente gli adempimenti istruttori necessari all'esame del Piano di riequilibrio, assegnando il termine del 22 aprile 2023 per la relativa esecuzione.

Su richiesta del Comune, il termine è stato successivamente prorogato, e il riscontro è pervenuto presso la Sezione in data 15 maggio 2023.

Sono poi risultati necessari ulteriori approfondimenti istruttori per quanto concerne i rapporti creditor/debitori del Comune in parola con l'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, che si sono protratti fino a settembre 2023.

Allo scopo, infine, di attualizzare il più possibile la situazione finanziaria dell'Ente si è esaminato il rendiconto dell'esercizio 2022, anche attraverso l'ausilio della relazione dell'Organo di revisione, nel frattempo redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e inserita nella piattaforma Con.Te.

In relazione alla situazione finanziaria del Comune di Vezza d'Alba, sempre in via preliminare, si ripercorre brevemente, in questa sede, l'evoluzione della gestione finanziaria dell'Ente a partire dal dato finale del risultato di amministrazione al 31.12.2018, così come definito dall'Ente medesimo in recepimento della deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 67/2019/SRCPIE/PRSP del 18 luglio 2019.

Il Comune ha provveduto, in tal senso, a riapprovare il rendiconto 2018 con proprio atto consiliare n. 45 del 2 ottobre 2019 e contestualmente a deliberare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), giusta deliberazione consiliare n. 47 del 2 ottobre 2019.

Il risultato di amministrazione, al 31.12.2018, risulta essere stato così rappresentato:

- Fondo cassa: euro + 48.465,59;

- Residui attivi: euro + 1.407.977,41;
- Residui passivi: euro – 1.291.318,10;
- FPV spesa c/capitale: euro – 196.000,00;
- **Risultato di Amm.ne: euro - 30.875,10**
- FCDE: euro -176.723,67;
- FONDO D.L. 35/2013: euro – 330.317,66;
- (Tot. Accantonamenti: euro – 507.041,33)
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro -974,59;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE – 538.891,02**

La Sezione scrivente ha preso atto, con propria deliberazione n. 154/2019/SRCPIE/PRSP, dell'adozione da parte dell'Ente della procedura di riequilibrio, riservandosi le valutazioni successive sul piano.

Il Comune di Vezza d'Alba, come già sopra ricordato, con atto consiliare n. 54 del 30 dicembre 2019 ha successivamente approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di anni 5 (dal 2019 al 2023).

Sulla base del suddetto Piano di riequilibrio, **il recupero del disavanzo è stato così previsto:**

- anno 2019: euro 20.000,00 (basato su tagli di spesa);
- anno 2020: euro 5.000,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa ma dovendo far fronte ai tagli sui trasferimenti per mancato rispetto dei SALDI DI FINANZA PUBBLICA 2016-2017 e stimati dall'Ente in – 252.000,00);
- anno 2021: 202.000,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa);
- anno 2022: 200.500,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa);
- anno 2023: 111.391,02 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa).

Con riguardo alla disamina del **rendiconto 2019** la Sezione regionale di controllo si è espressa con Deliberazione n. 70/2021/SRCPIE/PRSP del 13 aprile 2021 accertando:

1. l'errata applicazione dell'importo di euro 8.307,51 quale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in quanto tale utilizzo risulta privo di alcun fondamento giuridico;
2. una situazione di generale squilibrio finanziario come emersa dal prospetto degli equilibri di bilancio, da cui, in particolare, risulta che il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è negativo per euro -132.850,71, così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per euro -134.439,85 e l'equilibrio complessivo (dato W3 del prospetto) per euro -48.620,32;
3. una non adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che appare sottostimato, come dettagliato in parte motiva;
4. una non adeguata capacità di riscossione;
5. una non corretta contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Il rendiconto 2019 approvato dall'Ente presentava un risultato di amministrazione disponibile **negativo per euro 489.670,02.**

Relativamente all'analisi del **rendiconto 2020** la Sezione si è espressa con Deliberazione n. 164/2021/SRCPIE/PRSP del 22 dicembre 2021 accertando:

1. la non conformità al comma 7-*bis* dell'art. 243-*quater* del TUEL della rimodulazione del piano di riequilibrio approvato dal Comune di Vezza d'Alba con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2019, che sarebbe stata operata con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2021-2023 tramite Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/05/2021;
2. la non corretta applicazione del meccanismo contabile di cui all'art. 39-*ter* del D.L. n. 162/2019 in tema di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, come in parte motiva dettagliato;
3. la non corretta predisposizione del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio con riguardo al passaggio dalla valorizzazione del dato W2 alla valorizzazione del dato W3, come in parte motiva dettagliato;
4. la non completa informazione offerta alla Sezione in relazione alla certificazione dei Fondi Covid-19;
5. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è pari a 165,57 giorni.

In particolare, già in questa sede, si invitava l'Ente *"a considerare fin da subito la necessità di procedere, in via prudenziale, ad accantonare nel risultato di amministrazione, anche in maniera progressiva nel tempo, già a partire dal rendiconto 2021, un fondo in grado di sterilizzare i crediti vantati nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e della Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, che appaiono di difficile esazione, pur essendo crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni"*.

Il rendiconto 2020 approvato dal Comune di Vezza d'Alba presentava un risultato di amministrazione disponibile **negativo per euro 422.290,57.**

Per quanto concerne l'analisi del **rendiconto 2021**, il Magistrato istruttore ha posto in essere l'attività istruttoria da cui sono emersi diversi ulteriori elementi.

In particolare, con riguardo al recupero del disavanzo, è emerso che l'Ente ha stanziato nella parte SPESA una quota di disavanzo da recuperare nell'esercizio, pari ad euro 307.371,94 anziché euro 202.000,00 così come previsto nell'approvato piano di riequilibrio; dall'esame della documentazione di riferimento parrebbe poi che, rispetto al disavanzo previsto dall'Ente nel PRFP per l'anno 2021, pari ad euro 202.000,00, il Comune abbia recuperato complessivamente euro 267.335,94 (meno di quanto stanziato in bilancio ma in misura maggiore di quanto originariamente previsto nel Piano di riequilibrio).

Alla fine dell'esercizio 2021, dai dati rappresentati dall'Ente, risulterebbe pertanto un **disavanzo residuo di euro 154.954,63**, decisamente inferiore alla sommatoria delle due quote di disavanzo originariamente previste nel PRFP per gli anni 2022 e 2023 e pari ad euro 311.894,02 (euro 200.500,00 nel 2022 ed euro 111.391,02 nel 2023).

E ciò prevalentemente a causa della circostanza che l'Ente sia stato in grado di procedere alla realizzazione della misura, prevista nel Piano di riequilibrio, di alienazione di un immobile di proprietà per l'importo di euro € 126.800,00, destinato quale maggior recupero del disavanzo oggetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (v., sul punto, *infra*, la parte sul risanamento).

Ciò posto, dall'esame dei dati di rendiconto, si è rilevato che alla fine dell'esercizio 2021 il risultato di amministrazione disponibile è **negativo per euro 154.954,63**, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro -422.290,57) per euro 267.335,94.

Risulta, inoltre, necessario precisare, sempre in via preliminare, che, con riguardo al punto della relazione ministeriale relativo alla **durata** del piano di riequilibrio si fa riferimento alla circostanza che:

- *"la massa passiva oggetto del Piano di Riequilibrio è stata quantificata in 1.291.318,10;*
- *l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I dell'Uscita — Rendiconto 2018 è di € 1.363.436,71;*
- *il rapporto Massa Passiva/Spese Correnti Titolo I dell'Uscita Ultimo Rendiconto 2018 è pari al 94,71%;*
- *Durata massima consentita del Piano di Riequilibrio: 15 anni;*
- *Durata del Piano di Riequilibrio adottato: 5 anni, dal 2019 al 2023".*

In pratica, pare proprio lo stesso Comune ad aver indicato tale somma (euro **1.291.318,10**) per individuare il rapporto necessario alla definizione della durata; però nel piano medesimo, se per "passività da ripianare" si intende il disavanzo da recuperare, questo è quantificato nel disavanzo al 31/12/2018 come da rendiconto riapprovato, cioè per l'importo di euro **538.891,02**, ed infatti, come ha verificato la stessa Commissione ministeriale, è proprio su quest'ultimo importo che nel piano viene programmato nelle varie annualità il recupero.

Pertanto, l'importo di euro **1.291.318,10** corrisponde al totale complessivo dei residui passivi al 31/12/2018, che, quindi, per definizione non può corrispondere al disavanzo di amministrazione; infatti, come è noto, la massa passiva, ovvero la somma complessiva oggetto di ripiano nel piano di riequilibrio, è costituita dal disavanzo di amministrazione, come emergente dal prospetto del risultato di amministrazione (parte E – "Totale parte disponibile") – laddove, invece, i residui passivi sono solo una delle voci che compongono la parte A del risultato di amministrazione - riferito al rendiconto di gestione già approvato dal Consiglio comunale dell'Ente e dai debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili ai

sensi dell'art. 194 del TUEL, fino alla data di deliberazione del piano medesimo (che, come si vedrà nella prima Sezione, non sono stati evidenziati nel piano).

Quindi, l'indicazione fornita dal Comune al punto del piano relativo alla durata sopra riportato non risulta corretta.

In sostanza, sembra che si possa ritenere che la massa passiva fissata dal piano e su cui si programma il ripiano rimanga quella di euro **538.891,02** (e non euro 1.291.318,10), mentre l'importo di euro **1.291.318,10**, relativo ai residui passivi, è presumibilmente stato utilizzato dal Comune per calcolare la durata del piano, anche se poi la scelta dell'Ente è stata quella di *"calibrare il piano sulla durata di 5 anni, ovvero per il periodo 2019/2023, in quanto è ferma volontà dell'Amministrazione ripristinare il più celermente possibile gli equilibri, entro il termine del mandato"*.

Premesso quanto sopra, nel prosieguo della trattazione, in primo luogo, saranno esaminate le origini e le cause dello squilibrio e, successivamente, si affronterà l'analisi del Piano di riequilibrio del Comune di Vezza d'Alba, anche tenendo in considerazione e dando atto della situazione finanziaria attualizzata all'esercizio 2022.

A. FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dell'ente locale

In tema si è già sopra ricostruito l'*excursus* delle varie pronunce di questa Sezione e delle misure adottate dall'Ente che hanno condotto alla scelta, per il Comune, di ricorrere alla procedura del Piano di riequilibrio in relazione alla situazione finanziaria come emersa a seguito dei controlli della Sezione medesima (v., *supra*, nella Premessa).

In argomento, infatti, è lo stesso Ente a precisare, in questa parte del Piano di riequilibrio, che *"i fattori che hanno determinato lo squilibrio sono da ricercare in una non corretta tenuta della contabilità, che ha ingenerato nell'Ente la convinzione di essere in equilibrio. In particolare, la non corretta quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato, del FCDE e dell'accantonamento per restituzione delle anticipazioni di liquidità, aveva fatto ritenere la situazione in equilibrio. Pertanto, l'Ente ha impegnato spese che non erano coperte da entrate certe"*.

2. Saldo di finanza pubblica

Con riguardo al punto in oggetto, l'Ente non ha rispettato il saldo di finanza pubblica degli anni 2016-2017; in argomento la Commissione ministeriale afferma: **"Come rilevato dalla Corte dei conti, l'ente non ha rispettato il saldo di finanza pubblica negli anni 2016 e 2017. A ben vedere nella deliberazione della Corte dei conti viene segnalato anche il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015. Successivamente, però, a seguito di maggiori approfondimenti, si è verificato che lo stesso si poteva**

considerare rispettato in quanto l'Ente aveva acquisito spazi finanziari che gli avevano consentito un miglioramento del saldo o obiettivo programmatico. Inoltre, come ordinato dalla Corte dei conti, sono state ritrasmesse tutte le certificazioni al MEF.

Nell'anno 2018, stante le nuove norme che prevedono unicamente il rispetto delle norme generali sugli equilibri di bilancio, il saldo può dirsi rispettato".

Inoltre, la Commissione afferma che *"il Comune (...) ha rispettato i saldi di finanza pubblica: 2019, 2020 e 2021"*.

Tuttavia, dalle precedenti deliberazioni adottate dalla Sezione e richiamate nel punto n. 1 della prima Sezione della relazione ministeriale, risultano criticità sugli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2018, così come su quelli dell'esercizio 2019; infatti, a rendiconto 2019, sussiste una situazione di generale squilibrio finanziario come emersa dal prospetto degli equilibri di bilancio, da cui, in particolare, risulta che il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è negativo per euro -132.850,71, così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per euro -134.439,85 e l'equilibrio complessivo (dato 3 del prospetto) per euro -48.620,32; ne consegue che il saldo di finanza pubblica non può dirsi rispettato nell'esercizio 2019.

In relazione al punto in esame, con la deliberazione istruttoria n. 27/2023 sopra richiamata, si è richiesto all'Ente, con riguardo all'applicazione delle sanzioni relative al mancato pareggio di bilancio per gli esercizi 2016 e 2017, di trasmettere il decreto ministeriale con il quale le stesse sono state comminate, precisando come siano state contabilizzate in bilancio (in relazione alla riduzione dei trasferimenti); il Comune, con il riscontro sopra ricordato, ha inviato i due decreti ministeriali, con i quali sono state applicate le sanzioni relative al mancato patto di stabilità per gli anni 2016 e 2017, precisando che *"relativamente al Decreto del 15/04/2020 le somme sono state versate al Ministero per un totale di € 148.000,00. La restante parte da versare (€ 104.000,00) è stata trattenuta dai trasferimenti erariali per gli anni 2020/2021/2022"*, come risulta dall'estrazione dalla banca dati "Finanza Locale" in relazione ai trasferimenti erariali per gli esercizi 2020/2021/2022.

In relazione agli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022, si dà atto che gli stessi, come emerge dalla documentazione esaminata in relazione al rendiconto 2022, inserita in BDAP, risultano sostanzialmente positivi; infatti, il risultato di competenza (W1) corrisponde ad euro 252.409,92, mentre l'equilibrio di bilancio (W2) corrisponde ad euro 100.657,05; solo l'equilibrio complessivo (W3) è negativo per euro -14.117,59 (v., *infra*, il punto n. 4).

3. Andamenti di cassa

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione relativa all'andamento di cassa, prescrive di verificare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria oltre a verificare se l'Ente abbia determinato la giacenza di cassa vincolata

all'1.1 dell'esercizio di riferimento, specificando che il par. 10.6 dell'all. 4/2 fa riferimento solo all'1.1.2015 ma che la giurisprudenza delle SRC lo ritiene un adempimento da assicurare annualmente ai fini della corretta tenuta della contabilità di cassa, in armonia con le risultanze del conto del tesoriere. Inoltre, è richiesto all'Ente di dichiarare se si è avvalso negli anni dell'elevazioni a 5/12 dell'anticipazione, consentita dall'art. 1, co. 618, legge n. 205/2017.

La Commissione, sul punto, afferma che l'Ente, a seguito del riscontro allo schema istruttorio, ha dichiarato di non aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Inoltre, nella relazione si legge che: *"In merito alla seguente richiesta istruttoria: "Trasmettere le certificazioni sull'entità della giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021", è stato dichiarato quanto segue: "L'Ente non ha mai avuto cassa vincolata".*

Nell'ambito degli approfondimenti istruttori effettuati con la deliberazione n. 27/2023 si è richiesto all'Ente di fornire aggiornamenti circa la situazione di cassa e l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2022, nonché di fornire ulteriori elementi di conoscenza circa l'inesistenza di cassa vincolata negli esercizi 2016-2021, anche in considerazione della circostanza che, in tali annualità, il Comune ha ricevuto diversi contributi per la realizzazione di opere di investimento; si è chiesto, quindi, al Revisore di certificare quanto rappresentato dall'Ente.

In relazione alla rinegoziazione delle due anticipazioni di liquidità, ad oggi in essere in capo al Comune di Vezza d'Alba ex D.L. n. 35/2013, in forza del più recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, si è richiesto all'Ente di fornire i nuovi piani di ammortamento delle stesse sulla base della rinegoziazione effettuata, come da informazioni acquisite dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Con il riscontro istruttorio, il Comune ha comunicato che la cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 872.877,09 e che l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno 2022, dato, peraltro, confermato anche dall'esame del rendiconto di tale esercizio.

In merito alle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 l'Ente ha inviato i nuovi piani di ammortamento a seguito delle rinegoziazioni effettuate; quanto, poi, alla cassa vincolata, il Comune ha ribadito che *"non si è a conoscenza dell'esistenza di "Cassa Vincolata" con particolare riferimento a contributi per la realizzazione di opere di investimento"*.

Con riguardo a quest'ultimo punto, nell'ambito della relazione per il deferimento all'odierna adunanza, si è insistito nella richiesta di ulteriori chiarimenti da parte dell'Ente con riferimento alla inesistenza di cassa vincolata, anche in considerazione della circostanza

che il Comune medesimo è beneficiario di trasferimenti per spese di investimento (v., ad es., nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Sul punto, il Comune, con il riscontro al deferimento ai fini dell'odierna adunanza, ha ribadito l'inesistenza di cassa vincolata nel bilancio consuntivo 2022 con particolare riferimento a contributi per la realizzazione di opere di investimento.

All'odierna adunanza, i Rappresentanti dell'Ente hanno dichiarato che dal 1° gennaio 2024 si provvederà a costituire la cassa vincolata secondo i vigenti principi contabili, confermando che fino ad oggi la stessa non è mai stata costituita.

In tema, il Collegio raccomanda che, per il futuro, il Comune di Vezza d'Alba si attenga scrupolosamente alla disciplina sulla cassa vincolata dettata dalle disposizioni e dai principi contabili di riferimento.

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Emerge dalla relazione del Ministero che risultano i seguenti equilibri:

Rendiconto Anno 2019: Equilibrio di parte corrente € - 34.355,64; Equilibrio di parte capitale € -100.084,21; Equilibrio finale € - 134.439,85;

Rendiconto Anno 2020: Equilibrio di parte corrente € 58.074,69; Equilibrio di parte capitale € 73.679,71; Equilibrio finale € 131.574,30;

Rendiconto Anno 2021: Equilibrio di parte corrente € -145.681,86; Equilibrio di parte capitale € 155.086,10; Equilibrio finale € 9.404,24;

Bilancio di Previsione 2019/2021: Equilibrio di parte corrente € 0,00; Equilibrio di parte capitale € 20.000,00; Equilibrio finale € 20.000,00;

Bilancio di Previsione 2020/2022: Equilibrio di parte corrente € 0,00; Equilibrio di parte capitale € 24.250,00; Equilibrio finale € 24.250,00;

Bilancio di Previsione 2021/2023: Equilibrio di parte corrente € 0,00; Equilibrio di parte capitale € 0,00; Equilibrio finale € 0,00.

Con la deliberazione istruttoria n. 27/2023 si è richiesto all'Ente di fornire aggiornamenti circa la situazione degli equilibri di bilancio a rendiconto 2022.

Nell'ambito del riscontro istruttorio, il Comune ha trasmesso il prospetto degli equilibri di bilancio a rendiconto 2022, che, come si è sopra ricordato, risultano sostanzialmente positivi (salvo che per il valore W3); l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) è, infatti, di euro 68.511,97, mentre l'equilibrio di bilancio di parte capitale (Z2) è di euro 32.145,08; a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, dai dati inseriti in BDAP risulta che l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) è 84.480,87, mentre l'equilibrio di bilancio di parte capitale (Z2) è di 16.176,18.

Di seguito si rappresenta il prospetto degli equilibri di bilancio del Comune di Vezza d'Alba come approvato nell'ambito della documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2022:

Esercizio:	2022
Fase:	Consuntivo
Documento contabile:	Schemi di bilancio
Denominazione ente:	COMUNE DI VEZZA D'ALBA
Prospetto:	Verifica equilibri
Equilibrio economico-finanziario	Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Equilibrio di parte corrente	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	14.639,18
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	200.500,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1.867.978,40
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	1.384.883,84
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	61.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	0,00
G) Somma finale	236.233,74
Altre poste differenziali	
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente	236.233,74
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	133.430,92
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	18.321,95
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	84.480,87
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)	114.774,64

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-30.293,77
Equilibrio di parte capitale	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	724.192,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	216.874,65
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	852.074,60
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	72.815,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	16.176,18
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	16.176,18
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	16.176,18
Equilibrio finale	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00
W1) Risultato di competenza	252.409,92
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	133.430,92
Risorse vincolate nel bilancio	18.321,95

W2) Equilibrio di bilancio	100.657,05
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	114.774,64
W3) Equilibrio complessivo	-14.117,59
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	
O1) Risultato di competenza di parte corrente	236.233,74
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	0,00
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	133.430,92
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)	114.774,64
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	18.321,95
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-30.293,77

Come si rileva dai dati sopra riportati, a parte l'esercizio 2019, per il quale gli equilibri risultano negativi, per gli esercizi successivi l'equilibrio di parte capitale è conseguito in tutti gli esercizi, mentre quello di parte corrente solo negli esercizi 2020 e 2022.

Con riguardo alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, dalla relazione ministeriale emerge che:

"Le entrate a carattere non ripetitivo, per il triennio 2017/2019, riguardano quelle per: 1) "Recupero evasione tributaria-TARI" per € 0,00 nell'anno 2017, € 24.498,00 nell'anno 2018, € 58.870,00 nell'anno 2019 e per "Recupero evasione tributaria-IMU/ICI" per € 0,00 nell'anno 2017, € 21.274,00 nell'anno 2018, € 13.000,00; come da rendiconti di gestione esercizi 2017/2018 e Bilancio di Previsione 2019.

Le spese a carattere non ripetitivo, per il triennio 2017/2019, sono quelle relative alle spese per: 1) "Consultazioni elettorali o referendarie locali" per € 5.165,27 nell'anno 2017, € 0,00 nell'anno 2018 ed € 10.573,68 nell'anno 2019, come da rendiconti di gestione esercizi 2017/2018 e Bilancio di Previsione 2019".

Con riguardo, poi, al triennio 2019-2021, risultano entrate a carattere non ripetitivo, da accertamenti di competenza, per un totale complessivo di euro 86.780,00 nell'anno 2019, di euro 35.500,00 nell'anno 2020 e di euro 40.000,00 nell'anno 2021, e riguardano solo la tipologia relativa al "Recupero evasione tributaria"; mentre le spese a carattere non ripetitivo, da impegni di competenza, risultano per un totale complessivo di euro 9.035,14 nell'anno 2019, di euro 10.826,64 nell'anno 2020 e di euro 0,00 nell'anno 2021, e riguardano solo la tipologia relativa alle "Consultazioni elettorali referendarie locali".

Sul punto, nell'ambito del deferimento per l'odierna adunanza, si è richiesto al Comune di indicare le entrate e le spese correnti aventi carattere non ripetitivo a rendiconto dell'esercizio 2022.

L'Ente ha fornito il seguente riscontro:

"A rendiconto dell'esercizio 2022 le entrate a carattere non ripetitivo risultano essere accertate:

"Recupero evasione tributaria-IMU" pari a € 948,66

"Sanzioni per violazione codice della strada" pari a € 168.616,00

A rendiconto dell'esercizio 2022 le spese a carattere non ripetitivo risultano essere:

"SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI POLIZIA LOCALE" pari a € 38.999,14

"STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE" pari a € 23.323,21

"CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE E FINALITA' TURISTICA" pari a € 19.847,49".

In tema, nell'odierna adunanza, i Rappresentanti dell'Ente evidenziano di aver già posto in rilievo la sproporzione ad oggi ancora esistente tra le entrate e le uscite non ripetitive; aggiungono, tuttavia, che circa la metà delle entrate non ripetitive da sanzioni per violazioni del Codice della strada, ossia per il 50% di euro 168.000,00 complessivi, sono state comminate su una strada provinciale e, pertanto, tale somma incassata va parzialmente versata all'Ente provinciale e già solo questo aspetto riequilibrerebbe, almeno in parte, le entrate con le uscite. In argomento, il Revisore dei conti precisa come l'importo spettante alla Provincia di Cuneo nel 2022 ammonti a circa euro 30.000,00 mentre nel 2023 l'importo dovrebbe essere leggermente inferiore.

Il Collegio prende atto e, in merito, in ogni caso, raccomanda all'Ente di continuare a monitorare attentamente la partita in questione, eventualmente anche apportando i necessari correttivi nel caso in cui la sproporzione fra entrate e spese non ripetitive, già osservata per i precedenti esercizi a favore delle entrate non ripetitive, tenda ad aumentare invece che diminuire, con il rischio, quindi, che le stesse siano utilizzate a copertura di spese ripetitive; e ciò, ovviamente, metterebbe in pericolo gli equilibri di bilancio del Comune.

5. Risultato di amministrazione

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione relativa al risultato di amministrazione, chiede di indicare gli esiti delle verifiche dell'organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

In argomento, nella deliberazione istruttoria n. 27/2023, si sono richiesti alcuni chiarimenti con riguardo al risultato di amministrazione dell'esercizio 2021.

Dall'esame dei dati di rendiconto dell'esercizio 2021, e a seguito di attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore con riguardo a tale annualità (richiesta istruttoria trasmessa al Comune con nota prot. n. 16876 del 22/11/2022 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021, a cui il medesimo ha dato

riscontro con nota pervenuta in data 01/12/2022, acquisita al prot. n. 17143 in data 01/12/2021), si è rilevato che alla fine dell'esercizio 2021 il risultato di amministrazione disponibile è **negativo per euro 154.954,63**, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro -422.290,57) per euro 267.335,94, secondo quanto rappresentato nel seguente prospetto:

Prospetto:	All. a) Risultato di amministrazione		
Anno 2021	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			218.172,41
Riscossioni	655.608,77	3.245.714,40	3.901.323,17
Pagamenti	1.053.300,41	1.582.950,12	2.636.250,53
Saldo di cassa al 31 dicembre			1.483.245,05
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.483.245,05
Residui attivi	1.028.743,13	712.663,76	1.741.406,89
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	673.033,65	1.356.260,42	2.029.294,07
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			14.639,18
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			724.192,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			456.526,69
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			298.928,68
Fondo anticipazioni liquidità			270.986,15
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			37.781,99
Totale parte accantonata			607.696,82
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			3.784,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			3.784,50
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			0,00
Totale parte disponibile			-154.954,63

In particolare, con riguardo al risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, e alla sua attendibilità, anche al fine di verificare la correttezza del recupero del disavanzo, si è proceduto ad alcune valutazioni ed è emerso quanto segue.

Il risultato di amministrazione (lett. A), ante accantonamenti e vincoli, risulta in sostanziale miglioramento rispetto allo stesso dato alla fine del 2020 (euro +456.526,69 vs. euro +55.942,03) risentendo di una gestione di competenza positiva e registrando un aumento consistente del fondo cassa a fine esercizio.

Occorre, però, evidenziare, in relazione alla liquidità, che l'Ente, alla fine dell'esercizio 2021, doveva ancora rimborsare la somma di euro 738.632,35, incassata per pari importo

in entrata ed afferente al Fondo di rotazione concesso dal Ministero dell'Interno con Decreto 25 novembre 2021 e con riguardo al quale l'Ente ha deciso successivamente di rinunciare. Il dato finale, risultato di amministrazione disponibile (lett. E), risulta in miglioramento rispetto al dato al 31.12.2020 (euro -422.290,57), anche considerando un aumento significativo del FCDE e della contabilizzazione attualizzata dell'accantonamento del D.L. n. 35/2013 correttamente rappresentato in euro 270.986,15.

Tuttavia, negli accantonamenti del risultato di amministrazione 2021 non si registrano importi relativi a:

- Indennità di fine mandato del Sindaco;
- Fondo per i rinnovi contrattuali;
- Fondo contenzioso/fondo passività potenziali.

Con specifico riferimento al Fondo contenzioso/fondo passività potenziali l'Ente non ha ritenuto di dover accantonare alcun importo pur dovendo ancora definire la questione dei debiti nei confronti dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis ad oggi in liquidazione, e nonostante risulterebbe l'approvazione dell'ultimo rendiconto dell'Unione medesima da cui emerge un disavanzo finanziario da ripartire fra i Comuni che partecipavano alla stessa.

Sul punto, pertanto, in fase istruttoria si è richiesto all'Ente di fornire giustificazioni rispetto alle valutazioni amministrative, tecniche e contabili effettuate che hanno determinato mancati stanziamenti nella parte accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, nonché la documentazione più recente dell'Unione (fra cui il rendiconto) necessaria a definire il disavanzo da ripianare da parte degli Enti che partecipavano alla stessa.

Sempre negli accantonamenti del risultato di amministrazione 2021 si è registrata la voce "Fondo crediti commerciali" (c.d. Fondo di Garanzia debiti commerciali) per l'importo di euro 29.000,00.

In tema si sono richiesti i prospetti di calcolo dai quali possa emergere la correttezza dello stanziamento del suddetto fondo nel bilancio 2021, rappresentandone l'allocazione e trasmettendo la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022, nonché l'indicatore di tempestività di pagamenti per gli anni 2020 e 2021.

Con riguardo, poi, all'allocazione contabile del trattamento accessorio da riconoscere al personale per l'anno 2021, si fa presente che nella relazione del Revisori dei conti è così dichiarato:

⇒ È stato quantificato il fondo pluriennale vincolato di parte corrente per quanto concerne il trattamento accessorio e premiante del personale. L'Ente ha provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, ma non è stato ancora sottoscritto l'accordo decentrato. In base a quanto previsto dal principio contabile 4.2., punto 5.2., allegato al D.Lgs. n. 118/2011, le spese relative al trattamento accessorio e premiante devono essere stanziare e impegnate nell'esercizio a cui si riferiscono, e liquidate nell'esercizio successivo a quello di riferimento. Solo con la sottoscrizione dell'accordo decentrato (o della pre-intesa) vengono

impegnate le spese per le obbligazioni relative al trattamento economico nel bilancio di previsione in cui tali obbligazioni si riferiscono. Secondo i principi contabili fin quando non sopraggiunga la sottoscrizione dell'accordo collettivo, giuridicamente costitutivo delle relative obbligazioni, non è possibile assumere l'impegno di spesa e, conseguentemente, procedere alla costituzione del FPV, il quale postula non solo il carattere vincolato delle risorse che lo vanno ad alimentare, ma anche l'insorgenza giuridica dell'obbligazione pecuniaria, destinata a diventare esigibile in esercizi successivi. Pertanto, non potendosi procedere all'assunzione dell'impegno ed alla relativa costituzione del FPV, ne consegue che "le correlate economie di spesa confluiscono", per l'intero importo del Fondo, (non nel FPV ma) "nella quota vincolata del risultato di amministrazione", per essere così "immediatamente utilizzabili" a tali fini, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo al raggiungimento degli obiettivi di performance pianificati per l'annualità cui il trattamento accessorio si riferisce.

Ciò premesso, per poter erogare le risorse variabili destinate alla performance dei dipendenti, occorre pertanto che venga sottoscritto al più presto il relativo accordo decentrato (o la pre-intesa).

Preso atto, pertanto, che l'Ente ha contabilizzato il trattamento accessorio nel FPV di parte corrente anziché nei vincoli del risultato di amministrazione al 31.12.2021, si è richiesto di fornire spiegazioni in merito alla procedura contabile adottata che, tuttavia, non ha alterato il risultato di amministrazione finale.

Con riguardo ai vari quesiti posti all'Ente in relazione alla verifica dell'attendibilità del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, il medesimo, nel riscontro alla richiesta istruttoria, ha fornito i seguenti elementi conoscitivi.

In primo luogo, in relazione all'indennità di fine mandato del Sindaco, il Comune ha dichiarato:

"L'indennità di fine mandato del Sindaco al 31.12.2021 di € 2.730,00 (€ 1.820,00 accantonato al 31.12.2020 più quota 2021 € 910,00) è stata mantenuta come residuo, anziché come accantonamento. L'amministrazione provvederà, in sede di rendiconto 2022, alla rettifica e conseguentemente alla costituzione aggiornata dell'accantonamento. La quota dell'anno 2022 di € 910,00 è correttamente iscritta in bilancio".

In tal caso è evidente il mancato accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, pur essendo la stessa mantenuta come residuo, con la conseguenza che il Comune, in fase di rendiconto dell'esercizio 2022, deve provvedere al corretto accantonamento dell'indennità in parola nel risultato di amministrazione di tale esercizio.

Per quanto concerne i **fondi per i rinnovi contrattuali**, il Comune ha dichiarato che gli stessi sono stati conservati come residuo sui capitoli per il pagamento degli emolumenti a seguito della sottoscrizione del CCNL 2019-2021; anche in questo caso emerge una non corretta contabilizzazione di tali fondi che, nelle more della firma del contratto, devono essere accantonati attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, e, nell'ipotesi di mancata

sottoscrizione del contratto, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

Quanto, poi, al **Fondo contenzioso/fondo passività potenziali**, il Comune ha dichiarato:

"Per quanto riguarda i crediti vantati nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis si è proceduto in via prudentiale, ad accantonare nel risultato di amministrazione 2021 un fondo di € 155.349,69 (a titolo di FCDE) al fine di sterilizzare in maniera progressiva nel tempo i crediti in parola. Ad oggi l'Amministrazione non ha avuto ancora alcun riscontro dai suddetti Enti.

Relativamente alla questione dei debiti nei confronti dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis in liquidazione (verso cui il Comune vanta crediti per € 93.625,77) l'Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni amministrative, tecniche e contabili in sede di rendiconto 2022. L'Amministrazione non è in possesso di alcuna documentazione a far data dall'uscita del Comune di Vezza d'Alba dall'Unione (Delibera CC n. 32 del 25/06/2019), al netto di quella acquisita in sede di giudizio e quindi di quella oggetto della vertenza in essere con l'Unione stessa e con il Comune di Santo Stefano Roero".

Sul punto, si fa presente che nel questionario al rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, compilato dal Revisore dei conti viene, altresì, affermato: *"Fondo contenziosi. Non vi sono altre procedure in corso oltre a quella nei confronti dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis".*

In realtà, le partite da considerare sono due; una è quella relativa ai crediti vantati dall'Ente nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis per la convenzione dei servizi finanziari che sarebbero stati resi da personale dipendente del Comune di Vezza d'Alba ad entrambi gli enti, in particolare per un importo inizialmente quantificato in euro 217.073,72 con riguardo ai crediti vantati nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero in un arco temporale che va dal 2010 al 2019 e per euro 93.625,77 (dal 2011 al 2019) per quelli nei confronti dell'Unione collinare.

In relazione alla partita in parola, ad oggi, è in corso un contenzioso attivato dal Comune di Vezza d'Alba, dinanzi al Giudice amministrativo, nei confronti di entrambi gli enti (in relazione ai residui attivi vantati per i servizi di ragioneria, provvisoriamente accertati in complessivi euro 345.200,00, rispettivamente euro 109.700,00 nei confronti dell'Unione collinare ed euro 235.500,00 nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero, a seguito della Determinazione del Servizio finanziario in data 11/08/2021, v. quanto segue); sul punto già con la deliberazione n. 164/2021/SRCPIE/PRSP del 24 dicembre 2021 la Sezione aveva invitato l'Ente a considerare fin da subito la necessità di procedere, in via prudentiale, ad accantonare nel risultato di amministrazione, anche in maniera progressiva nel tempo, un fondo in grado di sterilizzare i crediti in parola, che, a questo

punto, appaiono di difficile esazione, pur essendo crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, anche a seguito dell'insorgere di un contenzioso fra gli Enti coinvolti. E ciò, anche tenendo conto della situazione finanziaria particolarmente complessa in cui si trova l'Ente, e al fine di evitare che la mancata riscossione di tali crediti possa ulteriormente incidere sul disavanzo già accertato, oggetto di recupero del piano di riequilibrio adottato.

Come si è visto, l'Ente, in argomento, nel rendiconto dell'esercizio 2021, ha stanziato nel FCDE, trattandosi di residui attivi, un fondo di € 155.349,69, cioè quasi la metà dell'importo complessivo; sul punto, data anche la precaria situazione finanziaria in cui si trovano i due enti in questione (il Comune di Santo Stefano Roero ha, ad oggi, dichiarato il dissesto, mentre l'Unione collinare si trova in liquidazione), si è ritenuto che il Comune, nell'ambito della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2022, debba proseguire nel completamento della sterilizzazione di tali crediti che, pur essendo crediti di altre amministrazioni, appaiono di difficile esazione, pure nel caso in cui il contenzioso dovesse concludersi affermando, anche solo in parte, la pretesa creditoria del Comune medesimo. La seconda partita riguarda, invece, la questione dei debiti del Comune di Vezza d'Alba nei confronti dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis ad oggi in liquidazione in relazione all'approvazione dell'ultimo rendiconto dell'Unione medesima da cui emerge un disavanzo finanziario; in tal senso, in via prudenziale, risulta necessario che il Comune accantoni, nel fondo passività potenziali, l'importo in questione che, in quota parte, l'Ente medesimo potrà essere chiamato a destinare all'Unione per il ripiano del disavanzo. Sul punto, come si è visto, l'Ente ha affermato di non essere in possesso di documentazione dell'Unione in grado di dimostrare l'eventuale disavanzo da ripianare; tuttavia, è noto come sia intervenuto il Commissario *ad acta* nominato dalla Prefettura di Cuneo proprio al fine dell'approvazione dei rendiconti rimasti in sospeso e da cui emerge il disavanzo.

Si è invitato, pertanto, il Comune di Vezza d'Alba a farsi parte diligente e prendere contatti con l'Unione e con tale Commissario e verificare qual è, ad oggi, lo stato dell'arte della situazione finanziaria della medesima, al fine di poter accantonare, in via prudenziale, nel fondo passività potenziali, già nell'ambito del rendiconto dell'esercizio 2022, la quota parte che l'Ente medesimo potrà essere chiamato a destinare al fine del ripiano del disavanzo dell'Unione stessa (ferma ogni successiva eventuale operazione di compensazione in relazione ai crediti che il Comune vanterebbe nei confronti dell'Unione); e ciò anche al fine dell'attendibilità del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 in relazione al recupero del disavanzo.

Per quanto concerne il **fondo di garanzia dei debiti commerciali**, l'Ente ha fornito il seguente riscontro:

"Nella missione 20 della Spesa del bilancio 2022 è stato inserito a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali la somma di € 46.000,00 (All. delibera della Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2022). Relativamente all'accantonamento di € 29.000,00 nel risultato di amministrazione 2021 si precisa che a seguito di variazione di Bilancio in data 30/11/2021 delibera GC n. 60 è stata inserita la somma di € 29.000,00 a seguito del seguente calcolo:

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2020 sono pari ad € 581.800,38.*
- la percentuale di accantonamento è pari al 5% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette.*
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è pari ad € 29.000,00".*

Sul punto è necessario porre particolare attenzione alla corretta quantificazione di tale fondo sia in fase di bilancio previsione che in fase di bilancio consuntivo, auspicando, in ogni caso, che il Comune possa riportare quanto prima i valori relativi ai tempi di pagamento a conformità.

Quanto, infine, con riguardo alla contabilizzazione del **trattamento accessorio del personale**, il Revisore dei conti ha dichiarato: *"A seguito della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato (01.12.2022) è previsto a breve un incontro con il Nucleo di Valutazione e l'Amministrazione comunale per la valutazione dei dipendenti al fine di poter liquidare entro la fine del 2022 la produttività relativa all'anno 2021. Sempre entro il 31/12/2022 l'Amministrazione intende rispettare l'iter procedurale per la produttività 2022".*

Sul punto, si ricorda il principio contabile di cui all'Allegato 4/2, concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 5.2 del medesimo, per il quale, nel caso delle spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio".*

In argomento è necessario, per il futuro, che l'Ente proceda secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale.

Ciò premesso in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente, come emersa a seguito dell'esame della documentazione prodotta dallo stesso in relazione al rendiconto dell'esercizio 2021, proprio ai fini della decisione che la Sezione deve adottare rispetto

all'approvazione o al diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'Ente, considerato anche che la relazione istruttoria della Commissione ministeriale così conclude: *"Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il Comune di Vezza d'Alba (CN) ha presentato un piano sostanzialmente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida elaborate dalla Corte dei conti"*, è stato necessario acquisire, tramite la deliberazione istruttoria n. 27/2023, ulteriori elementi di conoscenza dall'Ente stesso o da altre fonti, anche a seguito di quanto emerso dal procedimento penale R.G. nr. 3858/22; in tal senso, si è ritenuto che siano sostanzialmente quattro i punti oggetto di approfondimento al fine di individuare tutti i dati necessari per una esaustiva e corretta valutazione del Piano medesimo.

E, in particolare:

1) Questione relativa ai presunti crediti vantati da Vezza d'Alba nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis per la convenzione dei servizi finanziari che sarebbero stati resi da personale dipendente del Comune di Vezza d'Alba ad entrambi gli enti

In tema, si è già sopra ricordato come, a seguito di quanto emerso nell'ambito dell'esame dei rendiconti 2020 e 2021, si ritenga necessario che l'Ente, fin da subito, proceda prudenzialmente a concludere la sterilizzazione di tali crediti nel FCDE per l'intero importo oggetto di richiesta avanti il Giudice amministrativo (euro 345.200,00), già in parte sterilizzati per euro 155.349,69 nel FCDE accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2021, cioè per quasi metà dell'intero importo (per chiarezza espositiva si evidenzia che l'importo stanziato nel FCDE è esattamente il 50% dei crediti vantati nei confronti delle due amministrazioni per euro 310.699,46; su tale aspetto v. quanto segue). In realtà, su questo punto si rileva che non vi è del tutto chiarezza rispetto all'importo complessivo, visto che il *quantum* oggetto di richiesta nel giudizio amministrativo è, appunto, di euro 345.200,00, ma la Determinazione del Responsabile finanziario n. 16 dell'11/08/2021, avente ad oggetto *"Ricognizione delle somme vantate dall'Ente a titolo di rimborso spese per personale in convenzione e comando presso altri enti. Anni dal 2010 al 2019. Accertamento"*, fa riferimento al diverso importo di euro 310.699,46. In particolare, la Determinazione in questione riporta nella parte motiva l'importo di **euro 345.200,00**, ma nel dispositivo il conteggio dei vari importi conduce all'importo complessivo di **euro 310.699,46**, un importo quindi minore.

Sul punto, nella richiesta di emissione di misura cautelare personale e richiesta di sequestro preventivo, nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato RG nr. 3858/2022, il PM

fa espressamente riferimento alla circostanza che tali crediti sono "*del tutto inesistenti*", in virtù di quanto stabilito dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni.

In tal senso, pertanto, al fine di far emergere ogni possibile situazione critica ai fini della corretta valutazione del piano di riequilibrio, risulta necessario che il Comune di Vezza d'Alba, nelle more dello svolgimento dei giudizi penale e amministrativo pendenti, sterilizzi l'intero importo oggetto di contestazione nel FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, trattandosi di residui (con l'approvazione del rendiconto 2021 risultava sterilizzata soltanto circa la metà dell'importo, cioè euro 155.349,69); se da tale circostanza emergerà nuovo disavanzo, questo non potrà essere conteggiato entro il piano di riequilibrio, ma dovrà essere ripianato con gli strumenti ordinari di cui all'art. 188 del TUEL (recupero nel triennio del ciclo di bilancio): con evidenti effetti sulla valutazione complessiva della sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio medesimo.

In argomento, si è, pertanto, richiesto al Comune, in relazione alla discrasia rispetto alla somma richiesta, come sopra rappresentata (euro 345.200,00 o euro 310.699,46), di fornire ulteriori elementi di conoscenza anche al fine di poter procedere in alcune ulteriori valutazioni circa l'esatta individuazione dell'importo complessivo che deve essere accantonato dal Comune nel FCDE.

Con il riscontro istruttorio, l'Ente ha fornito i seguenti elementi di conoscenza:

"Con la Determinazione nr. 16 del 11/08/2021 venivano conservati residui attivi nei confronti dell'Unione collinare Roero Tartufo Arneis e Comune di Santo Stefano Roero per € 345.200,00.

I suddetti crediti debbono essere così suddivisi:

Il credito effettivamente vantato nei confronti dell'Unione Collinare risulta essere di 93.625,77 Il credito effettivamente vantato nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero risulta essere di 217.073,72 per il quale si è provveduto a fare istanza di ammissione al passivo a ALLEGATO D la sommatoria di questi due crediti risulta essere 310.699,49 interamente inserita a FCDE a titolo prudenziale.

Pertanto, in fase di predisposizione del Rendiconto 2022, l'Ente ha provveduto a eliminare residui attivi per € 34.500,54".

Ciò chiarito in relazione alla individuazione dell'importo, si rinvia al prosieguo della trattazione per l'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 con riguardo alla verifica dell'inserimento del medesimo nel FCDE (v., più avanti, in questo paragrafo).

2) Questione relativa alla necessità di accantonare un fondo passività potenziali nel risultato di amministrazione del rendiconto del Comune di Vezza d'Alba in relazione al debito nei confronti dell'Unione Collinare per quanto concerne il disavanzo della stessa

Sul punto, come già anticipato, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere per l'esame del rendiconto 2021, è emersa la necessità di accantonare, in via prudenziale, nel fondo passività potenziali, già nell'ambito del rendiconto dell'esercizio 2022, la quota parte che il Comune potrà essere chiamato a destinare al fine del ripiano del disavanzo dell'Unione Collinare (ferma ogni successiva eventuale operazione di compensazione in relazione ai crediti che il Comune vanterebbe nei confronti dell'Unione); e ciò anche al fine dell'attendibilità del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 in relazione al recupero del disavanzo, nonché al fine di far emergere tutte le criticità per una esaustiva valutazione del piano di riequilibrio.

Anche in questo caso, se da tale circostanza emergerà nuovo disavanzo, questo non potrà essere conteggiato entro il piano di riequilibrio, ma dovrà essere ripianato con gli strumenti ordinari di cui all'art. 188 del TUEL (recupero nel triennio del ciclo di bilancio): con evidenti effetti sulla valutazione complessiva della sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio medesimo.

In argomento, come si è sopra ricordato, a specifica richiesta istruttoria con riguardo all'esame del rendiconto dell'esercizio 2021, il Comune ha dato il seguente riscontro: *"Relativamente alla questione dei debiti nei confronti dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis in liquidazione (verso cui il Comune vanta crediti per € 93.625,77) l'Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni amministrative, tecniche e contabili in sede di rendiconto 2022. L'Amministrazione non è in possesso di alcuna documentazione a far data dall'uscita del Comune di Vezza d'Alba dall'Unione (Delibera CC n. 32 del 25/06/2019), al netto di quella acquisita in sede di giudizio e quindi di quella oggetto della vertenza in essere con l'Unione stessa e con il Comune di Santo Stefano Roero"*.

Posto che la risposta del Comune non appare credibile, anche in considerazione della circostanza che è stato nominato dal Prefetto competente un Commissario *ad acta* per l'approvazione dei rendiconti dell'Unione (circostanza che non è certo estranea al Comune), è, tuttavia, necessario individuare con esattezza la somma che la Sezione richiederà all'Ente di accantonare nel fondo passività potenziali, ai sensi dell'art. 167 del TUEL, ai fini predetti.

In tema, nella richiesta di emissione di misura cautelare personale e richiesta di sequestro preventivo, nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato RG nr. 3858/2022, il PM fa espressamente riferimento alla circostanza che, proprio a seguito della nomina del Commissario *ad acta* per la chiusura dei rendiconti dell'Unione degli anni 2019 e 2020, emergeva un disavanzo di amministrazione di euro 233.509,24 per l'anno 2019 e di euro 251.877,76 per l'anno 2020.

Con riguardo all'esatta individuazione del *quantum* da richiedere al Comune di Vezza d'Alba ai fini dell'accantonamento nel fondo passività potenziali, è necessario considerare, in primo luogo, l'importo che spetterebbe allo stesso in base alla quota di partecipazione all'Unione, nonché, altresì, la circostanza che l'Ente ha deliberato il recesso dall'Unione a far data dal 31/12/2019, per cui si pone anche un problema relativo al fatto che, in astratto, l'ulteriore disavanzo maturato nell'esercizio 2020 non sarebbe di competenza del Comune di Vezza d'Alba, salvo che il debito non si riferisca, comunque, ad attività poste in essere prima del recesso dello stesso dall'Unione (circostanza, peraltro, probabile, visto che l'Unione era già in liquidazione).

Sul punto, si è, pertanto, richiesto al Comune, in relazione all'esatta individuazione del *quantum* di pertinenza del Comune medesimo per quanto concerne il ripiano del disavanzo dell'Unione Collinare, di fornire ulteriori elementi di conoscenza anche al fine di poter procedere in alcune ulteriori valutazioni circa l'esatta individuazione dell'importo complessivo che deve essere accantonato, in via prudenziale, dall'Ente nel fondo passività potenziali.

Con il riscontro istruttorio, sul punto, il Comune ha fornito i seguenti ulteriori elementi di conoscenza:

"Si evidenzia che ad oggi l'Unione Collinare non ha presentato alcuna richiesta di trasferimento fondi per il ripiano del disavanzo anno 2019 e anno 2020.

L'ente ad oggi ha ricevuto unicamente una richiesta dello studio legale (omissis) allegata alla presente alla quale è stato dato riscontro in data 13/02/2023. (...)

L'Ente ha provveduto ad accantonare al fondo contenzioso l'importo di € 39.342,24 pari all'importo della richiesta. Non siamo a conoscenza di ulteriori atti relativi all'oggetto".

In tema, per la verifica dell'inserimento di tale voce nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 si rinvia al prosieguo della trattazione (v., più avanti, in questo paragrafo); occorre, tuttavia fin d'ora precisare che, a seguito di apposita richiesta istruttoria sul tema trasmessa dalla Sezione all'Unione Collinare in data 7 giugno 2023 (prot. n. 5224), a cui la stessa ha fornito riscontro, sottoscritto dal Commissario Liquidatore dell'Unione medesima - dopo aver richiesto una proroga -, solo in data 14 settembre 2023 (prot. n. 8461), è risultato che con istanza del 13 maggio 2023 è stato inviato il fascicolo relativo alle pendenze in capo al Comune di Vezza d'Alba al Commissario Straordinario dello stesso, per un importo totale di **euro 88.607,34**.

A seguito di interlocuzione con l'attuale Sindaco del Comune di Vezza d'Alba (e-mail dell'11 ottobre 2023), si è appreso che *"la quota relativa al debito nei confronti dell'Unione citata in oggetto è suddivisa in:*

- *Euro 39.342,24 accantonata in avanzo del rendiconto anno 2022 (all. A1 rendiconto)*

- Euro 49.265,10 quota stanziata a bilancio 2023/2025 annualità 2023 al capitolo "fondo passività potenziali" 880/1227/99 alla missione 20. Nella schermata del capitolo citato, che si allega, figura che non è stata impegnata al momento alcuna somma. Si precisa altresì che la somma di euro 49.265,10 verrà accantonata all'interno del FONDO CONTENZIOSO nel rendiconto dell'anno 2023.

Nel capitolo citato in precedenza lo stanziamento risulta di euro 82.000,00, cifra superiore a quanto da accantonare per l'Unione in quanto comprende altre voci accantonate in via prudenziale".

Ne deriva, pertanto, che, considerando l'importo di euro 39.342,24, già accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 (dato che si verificherà più avanti in questo paragrafo), a cui si aggiunge l'importo di euro 49.265,10 stanziato a bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, al capitolo "fondo passività potenziali" 880/1227/99, alla missione 20, risulterebbe completamente accantonato l'importo complessivo di euro 88.607,34, richiesto dall'Unione Collinare al Comune di Vezza d'Alba ai fini del riparto del disavanzo della stessa fra i Comuni aderenti o che hanno fatto parte della medesima.

3) Questione relativa ad eventuali residui attivi ad oggi presenti nel bilancio del Comune di Vezza d'Alba in relazione al Titolo IV (in particolare, con riguardo a contributi e/o trasferimenti da enti pubblici per spese di investimento), con specifico riferimento alle opere di lavori pubblici oggetto di indagine nel procedimento penale RG nr. 3858/2022

Nella richiesta di emissione di misura cautelare personale e richiesta di sequestro preventivo, nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato RG nr. 3858/2022, il PM fa espressamente riferimento ad alcune opere di lavori pubblici, realizzate dal Comune di Vezza d'Alba, oggetto di indagine; in particolare, si tratta dei lavori di sistemazione idraulica nella zona del c.d. "Rio Borbore", dei lavori di completamento ripristino Rocca del Castello e consolidamento area cimiteriale e dei lavori di edificazione della nuova scuola primaria di Vezza d'Alba.

Sul punto, si è richiesto al Comune, con riguardo a tali opere di lavori pubblici, di fornire ulteriori elementi di conoscenza in relazione alla circostanza se le stesse, ad oggi, risultino concluse, e, quindi, non più rappresentate nei residui attivi (e/o passivi) attualmente in essere presso l'Ente, o, viceversa, se le stesse non siano ancora concluse e, quindi, risultino ancora rappresentate, anche solo in parte, nei residui attivi (e/o passivi) del medesimo.

E ciò sempre al fine di individuare ulteriori criticità da considerare nell'ambito dell'attività valutativa del piano di riequilibrio adottato dall'Ente, viste le problematiche che emergono in relazione a tali opere nella documentazione predisposta dalla Procura, nell'ipotesi in cui le stesse siano ancora rappresentate nei residui attivi dell'Ente.

Sul punto, il Comune, con il riscontro istruttorio, ha precisato quanto segue:

"a) Edificazione nuova Scuola Primaria di Vezza d'Alba: l'opera si è conclusa e non è più rappresentata nei residui attivi e passivi.

b) Ripristino Rocca del Castello e consolidamento Area Cimiteriale: L'opera è stata conclusa, nel Bilancio nella Parte Entrata permane un residuo attivo pari ad € 377.036,34 e nella parte spesa un residuo passivo pari a € 366.719,80 iscritto nel FPV del Bilancio 2022.

c) Rio Borbore: con il Riaccertamento ordinario dei Residui 2022 si è provveduto a reimputare la somma nel Bilancio 2023".

In argomento, nell'ambito del deferimento ai fini della odierna udienza, si sono richiesti al Comune ulteriori aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle suddette opere pubbliche e sulla contabilizzazione dei relativi importi, nonché aggiornamenti su eventuali interlocuzioni, rispetto ai trasferimenti ottenuti, con gli Enti che li hanno concessi (ad es., Regione Piemonte).

Il Comune ha riscontrato nei seguenti termini:

"Stato Avanzamento Opere Pubbliche (...)

a) Edificazione nuova Scuola Primaria di Vezza d'Alba: l'opera si è conclusa e non è più rappresentata nei residui attivi e passivi.

*b) Ripristino Rocca del Castello e consolidamento Area Cimiteriale: L'opera è stata conclusa, è pervenuto il certificato di collaudo dell'opera in data 20/07/2023 e si è proceduto al saldo delle fatture ai fornitori per euro 552.058,21. Alla data di redazione del presente riscontro risultano da pagare 221.941,79 euro. Nel Bilancio di previsione nella Parte Entrata permane un residuo attivo pari ad € 377.036,34 e nella parte spesa un residuo passivo pari alla somma da corrispondere ai fornitori per euro 221.941,79. c) Rio Borbore: con il Riaccertamento ordinario dei Residui 2022 si è provveduto a reimputare la somma nel Bilancio 2023" (sul punto, v., *infra*, punto n. 7).*

4) Questione relativa all'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio in capo al Comune di Vezza d'Alba (v., anche, *infra*, punto n. 8)

Con riguardo a questo punto, anche l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio in capo al Comune di Vezza d'Alba potrebbe essere elemento di criticità nell'ambito dell'attività di valutazione del piano di riequilibrio adottato dall'Ente, in quanto, in caso positivo, il conseguente riconoscimento comporterebbe ulteriore debito per il medesimo, nonché possibile ulteriore disavanzo non inseribile nel piano di riequilibrio ma ripianabile con l'ordinario strumento dell'art. 188 del TUEL; con conseguenze, anche in questo caso, sulla sostenibilità finanziaria dello stesso piano.

Sul punto, si è, pertanto, richiesto al Comune di fornire elementi di conoscenza con riguardo all'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio in capo all'Ente.

In tema, l'Ente ha fornito il seguente riscontro:

"Nel corso dell'esercizio 2022 non sono stati eseguiti riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Gli uffici stanno effettuando ancora al momento un'attenta e approfondita valutazione".

Sul punto, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si è richiesto al Comune di fornire ulteriori aggiornamenti alla data odierna.

Nel riscontro il Comune ha dichiarato che nel corso del 2023 non sono stati eseguiti riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

Ciò premesso, di seguito si riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, come emerso a seguito dell'esame del rendiconto di tale esercizio, la cui documentazione è stata inserita in BDAP:

Esercizio: 2022			
Fase: Consuntivo			
Denominazione ente: VEZZA D'ALBA			
All. a) Risultato di amministrazione			
Anno 2022	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			1.483.245,05
Riscossioni	358.513,77	2.222.502,43	2.581.016,20
Pagamenti	1.375.830,57	1.815.553,59	3.191.384,16
Saldo di cassa al 31 dicembre			872.877,09
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			872.877,09
Residui attivi	1.302.754,16	123.761,17	1.426.515,33
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
Residui passivi	611.485,33	743.815,40	1.355.300,73
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			72.815,87
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			871.275,82
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			435.804,00
Fondo anticipazioni liquidità			263.957,45
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			39.342,24
Altri accantonamenti			109.769,99
Totale parte accantonata			848.873,68
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			22.106,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			22.106,45
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			0,00
Totale parte disponibile			295,69

Dal prospetto richiamato risulta, in primo luogo, che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (parte A) è di euro 871.275,82, in aumento rispetto a quello del 2021, che era di euro 456.526,69; lo stesso, poi, sottratte le partite accantonate e vincolate, e quindi,

quale totale disponibile (parte E), risulta di **euro 295,69**: con la conseguenza che l'Ente, tornando con un risultato disponibile positivo, pur se per un importo minimo, avrebbe già sostanzialmente ripianato tutto il disavanzo previsto nel Piano di riequilibrio in esame nell'ambito dell'esercizio 2022, peraltro in anticipo rispetto alla scadenza dello stesso prevista per l'esercizio 2023.

Rinviando ad altra sede ogni considerazione sulla questione del raggiungimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio, ciò che risulta in questa sede necessario è verificare l'attendibilità di tale risultato, al fine, appunto, come già si è anticipato, di valutare la sostenibilità finanziaria dello stesso piano; attendibilità che dipende dalla correttezza delle poste inserite nelle parti accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in relazione a quanto già sopra ricordato per quanto concerne il rendiconto dell'esercizio 2021.

In primo luogo, si dà atto che nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, sopra rappresentato, l'Ente ha provveduto ad accantonare alla voce Fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo complessivo di euro 435.804,00, comprensivo della somma di euro 310.699,49, sterilizzando, così, l'intero importo dei residui attivi vantati nei confronti dell'Unione collinare Roero Tartufo Arneis e Comune di Santo Stefano Roero per i servizi finanziari che sarebbero stati prestati dall'Ente e per i quali, ad oggi, è pendente giudizio amministrativo, come, peraltro, specificato anche nel parere dell'Organo di revisione al rendiconto dell'esercizio 2022, seguendo in questo modo le raccomandazioni fornite dalla Sezione sul punto. Infatti, dalla documentazione inserita in BDAP è emerso che al Titolo III, tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti – è stato accantonato l'importo di euro 310.699,49.

Per meglio valutare la corretta quantificazione del FCDE, in relazione alle altre partite in esso contenute, nell'ambito del deferimento ai fini dell'odierna adunanza si è richiesto al Comune di fornire:

- il dettaglio di tutte le partite dei titoli I, II, III e IV indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio ($RS+CP=TOT.$);
- i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione nel conteggio del FCDE;
- il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE dando evidenza delle partite considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi;

- il computo finale (sommatoria) che dia evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2022.

Sul punto, dal riscontro del Comune, che ha trasmesso i prospetti richiesti, è emersa un'adeguata quantificazione del fondo in parola; in particolare, il Comune ha fornito il seguente prospetto da cui si evincono le varie voci oggetto di FCDE:

Descrizione	F.C.D.E. 2022 (R)
VIOLAZIONI IMU	14.027,16
TARI	52.976,80
ACCERTAMENTI TARI	58.100,55
RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI PER STIPENDIO DIPENDENTI	93.625,77
RIMBORSO STIPENDIO DA ALTRI COMUNI PER DIPENDENTI IN CONVENZIONE	217.073,72

Il Collegio prende atto e raccomanda al Comune un continuo e attento monitoraggio del FCDE, nonché la corretta applicazione dei principi contabili in materia di quantificazione del medesimo, partita strategica in relazione alla tenuta degli equilibri di bilancio nel tempo, nonché all'attendibilità del risultato di amministrazione.

Quanto, poi, alla partita relativa al disavanzo dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, si è già sopra ricordato che, considerando l'importo di euro 39.342,24, accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, a cui si aggiunge l'importo di euro 49.265,10, stanziato a bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, al capitolo "fondo passività potenziali" 880/1227/99, alla missione 20, risulterebbe completamente accantonato l'importo complessivo di euro 88.607,34, richiesto dall'Unione Collinare al Comune di Vezza d'Alba ai fini del riparto del disavanzo della stessa con nota del 13 maggio 2023 (come da comunicazione alla Sezione del 14 settembre 2023, sopra citata).

Ed, in effetti, in tal senso, dal prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, sopra rappresentato, si evince l'accantonamento dell'importo di euro 39.342,24 alla voce Fondo contenzioso; sul punto, nel parere dell'Organo di revisione al rendiconto dell'esercizio 2022, viene specificato che l'accantonamento per tale importo corrisponde *"al totale dell'unica richiesta ad oggi pervenuta dall'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis"* (la relazione del Revisore è infatti precedente all'ultima richiesta dell'Unione datata 13 maggio 2023). Anche in questo caso, quindi, considerando poi l'ulteriore somma di euro 49.265,10, stanziata nel bilancio di previsione 2023 nella missione 20, relativa agli accantonamenti, risulterebbe che il Comune di Vezza d'Alba ha prudenzialmente accantonato tutta la partita relativa alla quota di disavanzo ad esso imputabile secondo la

richiesta formulata dal Commissario Liquidatore dell'Unione Collinare come da nota del 13 maggio 2023.

In argomento, poi, all'odierna adunanza, i Rappresentanti del Comune hanno, altresì, precisato che l'Ente è uscito dall'Unione Collinare il 31 dicembre 2019 e, ad oggi, è stata incaricata, dal Comune, una figura di supporto al Liquidatore in modo da fare chiarezza definitiva circa il ruolo e gli obblighi dell'Amministrazione comunale. L'attuale Commissario Liquidatore dell'Unione è il Sindaco del Comune di Montaldo Roero; considerata la complessa problematica connessa alla liquidazione, si è ritenuto di nominare come supporto al Liquidatore, il (già) Responsabile finanziario del Comune di Carmagnola. Allo stato il Liquidatore ha richiesto all'Ente la ricognizione dei beni dell'Unione al fine di alienarli e sta iniziando a lavorare al nuovo rendiconto e sui crediti ammissibili, in quanto quelli vantati in precedenza erano di entità spropositata e privi di pezze giustificative, ossia senza contratti, impegni di spesa o determinazioni. Viene poi precisato che una metà dell'importo richiesto di euro 88.000,00 è rappresentato da un contributo revocato, mentre la parte rimanente è costituita da spese varie da ricostruire che in linea di massima non dovrebbero aumentare, a patto che non intervengano nuovi creditori.

Anche in questo caso, il Collegio raccomanda all'Ente un attento e continuo monitoraggio della partita in parola, in modo che eventuali ulteriori richieste da parte dell'Unione Collinare in liquidazione non mettano a rischio gli equilibri di bilancio.

Quanto alla voce "Altri accantonamenti", di cui al risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, per complessivi euro 109.769,99, la stessa, come emerge dalla documentazione inserita in BDAP, corrisponde a:

- euro 15.810,69 quale voce "utilizzo anticipazioni liquidità";
- euro 9.309,30 quale voce "accantonamento di fine mandato";
- euro 8.650,00, quale voce "Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività";
- euro 1.000,00 quale voce "rinnovi contrattuali".

A tali voci si aggiunge l'accantonamento di euro 75.000,00 quale "Fondo di garanzia debiti commerciali" in ragione alla non conformità dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In argomento, con riguardo, in primo luogo, all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, occorre evidenziare che il Comune ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione il c.d. "Fondo anticipazioni liquidità", in ragione delle *tranche* di anticipazione di liquidità che gestisce, a seguito delle rinegoziazioni, per l'importo complessivo di euro 263.957,45; infatti, sul punto, nel parere dell'Organo di revisione si legge: *"L'accantonamento relativo al fondo anticipazioni di liquidità è pari a € 263.957,45 che corrisponde al residuo dell'anticipazione di liquidità alla data del 31/12/2022, come da*

rinegoziazione posta in essere dall'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 29 marzo 2022 ex art. 1, commi 597-601, della L. n. 234/2021".

Quanto, invece, all'importo di euro 15.810,69 quale voce "utilizzo anticipazioni liquidità" presente negli "Altri accantonamenti", l'Organo di revisione, nel proprio parere, precisa che *"l'Ente nel risultato di amministrazione ha correttamente accantonato (Altri accantonamenti) la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2022 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet pari a € 7.028,70. (...) Tra gli Altri accantonamenti figura un totale accantonamento a titolo di Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità di € 15.810,69 costituito dalla quota rimborsata nell'esercizio 2022 di 7.028,70 sommata alla quota accantonata nel rendiconto 2021 di € 8.781,99 e non applicata come consentito al bilancio 2022. Tale quota di avanzo può essere applicata al bilancio anche dagli Enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della L. n. 145/2018".*

Quindi, in sostanza, sul punto il Comune avrebbe "sommato" entrambe le due quote rimborsate di competenza dell'esercizio 2021 e dell'esercizio 2022 nella voce "Altri accantonamenti" del rendiconto dell'esercizio 2022, non avendo applicato la singola quota del 2021 al bilancio 2022; tuttavia, tale operazione, che, peraltro, come effetto, ha quello di peggiorare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 per euro 8.781,99 non pare del tutto in linea con le recenti regole di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, come ricordate dallo stesso Organo di revisione nel proprio parere.

Sul punto, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si è, quindi, richiesto al Comune di motivare le ragioni di tale operazione contabile.

Nel riscontro, il Comune ha dichiarato: *"L'attuale amministrazione presume che l'ente non abbia contabilizzato il FAL seguendo le recenti regole di contabilizzazione; nel rendiconto 2023 verrà allineata la situazione contabile corretta".*

Il Collegio prende atto e raccomanda all'Ente un attento monitoraggio di tale partita, ai fini della corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ancora in essere presso il Comune, ricordando, peraltro, che una delle più significative cause dello squilibrio che ha portato l'Ente al deterioramento della situazione finanziaria è stata proprio il disordine nella contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Quanto, poi, alla voce "Fondo di garanzia debiti commerciali" per euro 75.000,00, il Collegio prende atto dell'avvenuto accantonamento e raccomanda all'Ente di porre in essere tutti gli strumenti per tornare quanto prima in linea con la normativa vigente in tema di tempestività dei pagamenti

Le altre voci degli "Altri accantonamenti" sono poi quelle relative all'accantonamento di fine mandato del Sindaco (euro 9.309,30), al Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività (euro 8.650,00) e ai rinnovi contrattuali (euro 1.000,00); in tema si prende

atto che il Comune, per quanto concerne l'indennità di fine mandato, ha seguito le raccomandazioni già fornite in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2021 in merito alla corretta contabilizzazione di tale partita (v., quanto già ricordato, *supra*, in questo paragrafo).

Per quanto riguarda, poi, la partita relativa al trattamento accessorio dei dipendenti, nel parere dell'Organo di revisione si legge: *"Non è stato costituito il fondo per il salario accessorio anno 2022. L'accordo decentrato integrativo non è stato ancora sottoscritto. Tra gli Altri accantonamenti del risultato di amministrazione è presente un fondo di € 8.650,00 a titolo di Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività, nonché un fondo per Rinnovi contrattuali di € 1.000,00"*.

Sul punto, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si è, quindi, richiesto al Comune di fornire chiarimenti circa l'iter, seguito dall'Ente, per addivenire al compenso del salario accessorio con riguardo all'esercizio 2022.

Nel riscontro, l'Ente ha fornito i seguenti elementi di conoscenza:

"Alla data di redazione del presente riscontro il fondo per il salario accessorio per l'anno 2022 non è stato costituito."

In data 29/11/2022 sulla base dello specifico incarico ricevuto dal Comune di Vezza d'Alba, sono state fornite alla società Dasein informazioni e indirizzi in merito alle modalità con cui hanno costituito il fondo risorse decentrate per il 2022.

In particolare, riferiscono i referenti della Dasein, si è deciso di dare applicazione agli aumenti stabiliti dall'allora recentissima sigla del CCNL avvenuta in data 16.11.2022.

La costituzione ha visto in prima battuta la quantificazione delle risorse stabili (obbligatorie), sulla base del CCNL vigente al momento della quantificazione aggiungendo quanto stabilito dalla già citata sigla del CCNL avvenuta in data 16.11.2022.

Per la parte variabile la Ragioniera ha verificato il rispetto delle norme contabili e del rispetto della normativa in materia di spesa di personale andando a verificare la capienza a bilancio di tali risorse.

Sulla base di tale verifica si è stabilito lo stanziamento variabile per l'anno 2022 aggiungendo quanto consentito dalla sigla del nuovo CCNL. Si sono inoltre intervistati tutti gli altri settori dell'Ente al fine di quantificare eventuali ulteriori risorse (ISTAT, Incentivo funzioni tecniche, recupero IMU/TARI, ecc).

Nella medesima giornata si sono elaborati quindi i seguenti documenti:

- Delibera di indirizzi alla delegazione trattante e per la quantificazione del fondo;*
- Determina di costituzione del fondo e definizione dell'esatta quantificazione del fondo;*
- Bozza di utilizzo da presentare alla parte sindacale/RSU in vista della pre-intesa.*

La quantificazione del fondo 2022 essendo avvenuta in corso d'anno era stata elaborata aggiungendo anche le risorse variabili possibili. Tuttavia, gli uffici riferiscono che la determina di

approvazione del fondo non è mai stata adottata, così come la susseguente contrattazione. Lo stanziamento delle risorse variabili, dunque, non potrà avere seguito sulla base delle regole contabili vigenti (se non per quanto specificatamente consentito)".

Il Collegio prende atto di quanto riportato dall'Ente e, nuovamente, raccomanda, per il futuro, di ripristinare il normale iter legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale, anche allo scopo di evitare possibili contenziosi sul tema.

6. Risultato di gestione

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione relativa al risultato di gestione, chiede di determinare l'avanzo o il disavanzo di gestione.

La Commissione nella propria relazione afferma:

*"Dalla tabella di cui alla Sezione Prima - punto 6.1 dello schema istruttorio **del piano presentato a gennaio 2020**, relativa al **risultato della gestione di competenza**, con i dati dei Rendiconti di Amministrazione **2016, 2017 e 2018**, risulta un saldo della gestione di competenza pari ad € 185.702,44 nell'esercizio 2016, ad € 122.231,09 nell'esercizio 2017 e ad € 457.946,76 nell'esercizio 2018", quest'ultimo esercizio poi oggetto di riapprovazione.*

Pertanto, l'Ente ha trasmesso la tabella aggiornata, relativa al risultato della gestione di competenza, con i dati dei Rendiconti di Amministrazione 2019, 2020 e 2021, da cui risulta quanto segue:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

RENDICONTO		2019	2020	2021
Riscossioni	+	1.650.691,81	1.715.856,56	3.245.714,40
Pagamenti	-	1.219.651,69	1.148.120,75	1.582.950,12
	[A]	431.040,12	567.735,81	1.662.764,28
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata	+	196.000,00	50.000,00	189.045,76
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa	-	50.000,00	189.045,76	738.831,18
	[B]	146.000,00	-139.045,76	-549.785,42
Residui attivi	+	347.136,49	881.704,72	712.663,76
Residui passivi	-	1.045.334,83	1.066.100,24	1.356.260,42
	[C]	-698.198,34	-184.395,52	-643.596,66
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		-121.158,22	244.294,53	469.382,20

Il risultato della gestione di competenza, come risultante dai rendiconti 2019, 2020 e 2021, al netto dell'utilizzo dell'avanzo, è pari ad euro -121.158,22 nel 2019, ad euro 244.294,53 nel 2020 e ad euro 469.382,20 nel 2021.

Per quanto concerne il rendiconto dell'esercizio 2022, il risultato della gestione di competenza, come emergente dalla documentazione inserita in BDAP, è pari ad euro 252.409,92.

Sul punto, nella deliberazione istruttoria n. 27/2023 si è evidenziato, come già più volte messo in luce dalla Sezione nelle varie deliberazioni sopra richiamate dalla Commissione ministeriale nella sua relazione, che l'Ente, negli esercizi presi in considerazione dal piano, ha applicato avanzo nonostante il medesimo si trovasse in disavanzo di amministrazione, e prima dell'entrata in vigore della L. n. 145/2018, che, solo a determinate condizioni ed entro determinati limiti, consente anche agli enti in disavanzo l'applicazione di determinate partite. In tema, nel riscontro istruttorio, il Comune ha fornito la seguente precisazione: *"Si prende atto del rilievo espresso dal Codesta Sezione al punto della propria deliberazione in oggetto. Al riguardo, si attesta che per il 2022 non è stata fatta applicazione dell'avanzo di amministrazione"*.

7. Analisi della capacità di riscossione – Analisi dei residui

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione relativa all'analisi dei residui, prescrive che l'ente deve fornire dimostrazione della capacità di realizzo o smaltimento dei residui e vetustà degli stessi, al fine di verificare se sussistano fondati dubbi in merito alla esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto se relativi a spese correnti.

In argomento, nella relazione del Ministero si riporta: ***"Si registra (...) un incremento costante della capacità di riscossione, nel triennio 2016/2018, soprattutto nell'ultimo esercizio 2018". (...) "Si registra (...) anche nel triennio 2019/2021, un miglioramento della capacità di riscossione soprattutto nell'anno 2021"***.

Quanto alla dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, il Comune ha fornito alla Commissione la seguente tabella con i dati dei rendiconti 2019, 2020 e 2021:

Rendiconto	2019	2020	2021
Previsione	86.780,00	67.500,00	40.000,00
Accertamento (A)	86.780,00	32.500,00	40.000,00
Riscossione c/competenza (B)			
Riscossione c/residui		41.833,00	41.192,32

In tema, nella deliberazione istruttoria n. 27/2023, si è richiesto all'Ente di fornire gli opportuni aggiornamenti, rispetto alla capacità di riscossione, anche con riguardo al recupero evasione tributaria, in relazione all'esercizio 2022.

Sul punto, nel riscontro istruttorio, il Comune ha fornito i seguenti elementi di conoscenza:

"La situazione dei residui a consuntivo 2022 risulta essere la seguente: a fronte di una massa creditizia dell'importo di € 1.661.267,93 la riscossione è stata di € 358.513,77, che corrisponde al 21,58% del totale; per quanto attiene al recupero dell'evasione tributaria, a fronte di una somma complessiva di 248.427,31 sono state effettuate riscossioni per € 108.973,04 che corrispondono al 43,87% del totale. Relativamente alla capacità di riscossione tributaria dell'Amministrazione, si ritiene di segnalare che la valutazione sulla necessità di adozione di specifiche iniziative volte a rendere pienamente efficiente tale capacità, non essendo di competenza del Commissario Straordinario, sarà sicuramente posta all'attenzione della nuova Amministrazione in sede di passaggio di consegne".

In tema, occorre, in ogni caso, precisare che, come si è visto, in relazione alla massa creditizia complessiva, una parte consistente corrisponde ai crediti vantati nei confronti dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis e del Comune di Santo Stefano Roero (euro 310.699,49), che sono stati completamente sterilizzati in FCDE nell'ambito del rendiconto dell'esercizio 2022.

Per quanto concerne i residui attivi, la Commissione nella propria relazione afferma: **"Il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi, con riferimento alle entrate correnti nel periodo 2019/2021, si attesta ad una percentuale pari circa: al 33,35% nell'anno 2019, al 14,47% nell'anno 2020 e al 35,80% nell'anno 2021; con una percentuale media circa del 27,87% circa.**

Quanto allo smaltimento dei residui passivi, con riferimento alle spese correnti nel periodo 2019/2021, la percentuale è del 53,28% nell'anno 2018, al 50,72% nell'anno 2019 e del 58,37% nell'anno 2020; con una percentuale media del 54,12% circa".

In relazione alla non adeguata capacità di riscossione dei residui attivi osservata, soprattutto di quelli afferenti ai tributi comunali, accertamenti da evasione tributaria, servizi a domanda individuale e rimborsi di vario genere, nell'ambito del deferimento, in considerazione della circostanza che, ad oggi, si sono insediati gli organi ordinari di governo, si è richiesto all'Ente di relazionare circa le eventuali iniziative che il Comune intende realizzare per migliorare la suddetta condizione, anche in considerazione della circostanza che, come si vedrà nella seconda Sezione, la leva della fiscalità è fra le principali misure previste per il risanamento.

In argomento, nel riscontro al deferimento, il Comune ha dichiarato:

"In merito a quanto evidenziato sulla non adeguata capacità di riscossione dei residui attivi

si precisa che la nuova amministrazione intende migliorare fin da subito la capacità di riscossione dell'ente; a questo proposito è già iniziata una interlocuzione con concessionari per la riscossione al fine di attivare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e sanzioni amministrative del codice della strada". Anche all'odierna adunanza i Rappresentanti dell'Ente hanno confermato le criticità sulla riscossione con particolare riferimento alla riscossione delle sanzioni da violazioni del Codice della strada, rispetto alle quali il Comune presenta un ritardo di circa tre anni e l'Amministrazione dovrebbe ripartire con la riscossione entro fine anno.

Il Collegio prende atto e, in argomento, raccomanda un continuo e attento monitoraggio delle entrate, sia in competenza che in conto residui, invitando la nuova Amministrazione a porre in essere quanto prima tutte quelle azioni necessarie per il recupero delle entrate ancora non riscosse in modo da evitare termini prescrizionali.

Il Titolo 4 dell'ENTRATA registra residui attivi, al 31.12.2022, per un totale di euro 777.377,67, così come sotto emarginati:

Titolo - Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2022 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Titolo 3 Entrate extra tributarie						
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia 100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	0,00	19.500,00	19.500,00			
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	19.500,00	19.500,00			
Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	24.400,00	705.373,25	729.773,25			
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	24.400,00	705.373,25	729.773,25			
Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	0,00	37.194,42	37.194,42			
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	24.400,00	752.567,67	777.377,67			

Nell'ambito del deferimento ai fini dell'odierna adunanza, si è richiesto al Comune di fornire, per ogni singola Tipologia di entrata valorizzata di tale Titolo, quanto segue:

- importo, oggetto, anno di registrazione dell'accertamento e soggetto debitore dell'Ente;
- motivazione della mancata inclusione degli importi nel computo del FCDE alla fine dell'esercizio 2022;
- certificazione dell'esigibilità del credito alla fine di ogni esercizio in cui l'accertamento è stato iscritto;

- rappresentazione nella spesa di ogni singolo impegno o FPV che ha bilanciato l'accertamento di entrata dando evidenza della natura della spesa, il titolo di iscrizione in bilancio nonché l'anno in cui è stato registrato l'impegno o il FPV;
- per ogni singolo impegno mantenuto a residuo certificare l'esigibilità dello stesso da parte del creditore dell'Ente al 31.12 dell'anno di riferimento;
- rispetto ai FPV iscritti nei rendiconti 2022 e precedenti rappresentare le imputazioni degli impegni nelle annualità successive;
- per ogni accertamento comunicare gli eventuali incassi nell'esercizio 2023;
- per ogni impegno collegato agli accertamenti a residuo comunicare gli eventuali pagamenti nell'esercizio 2023.

Sul punto si precisa che tali informazioni, in relazione al rendiconto dell'esercizio 2021, erano già state richieste nell'ambito della deliberazione istruttoria n. 27/2023, ma le stesse non erano state fornite in quanto il Comune si è limitato ad inviare l'elenco dei residui.

Con il riscontro al deferimento, in argomento, il Comune, al fine di rappresentare la situazione completa e dettagliata relativa al Titolo IV dell'entrata e al titolo II della spesa, ha inviato i c.d. "mastrini" di ogni singola voce alla data di redazione del riscontro medesimo e nella seguente tabella ha riportato gli impegni per i quali è stata modificata l'esigibilità:

Importo	Es. Anno 2023	Es. Anno 2023 (ent)	Descrizione
10.000,00	688,2	0	Manutenzione straordinaria delle strade comunali e arredo urbano - Provvedimenti - CIG = 9182996008 - CUP = C37H22000850001
15.968,90	15.968,90	0	Acquisto auto Polizia Municipale - Provvedimenti - CIG = Z4D3694CB0
1.314,55	1.314,55	0	Pulizia strade in seguito ad eventi atmosferici - Provvedimenti - CIG = Z843767A99
1.313,94	1.313,94	0	Pulizia strade in seguito a precipitazioni atmosferiche - Provvedimenti - CIG = Z2F377C69E
4.966,03	2.920,03	0	Manutenzione impianti elettrici fabbricati e aree pubbliche - Provvedimenti - CIG = ZE9377C6BF
610,25	610,25	0	Istituzione terza sezione scuola materna - Affidamento fornitura paraspigoli - CIG = Z353772384
50.000,00	50.000,00	0	Lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale - Impegno di spesa - CIG = 9494351A4B - CUP = C37H21008740006
1.200,00	1.200,00	1.200,00	incentivo rup e imprevisti
81.500,00	81.500,00	81.500,00	Lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale - Impegno di spesa - CIG = 9494351A4B - CUP = C37H21008740006
24.400,00	24.400,00	24.400,00	Lavori di messa in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale - Affidamento - CIG = 936320485E - CUP = C39I22000600001
4.837.822,10	4.837.822,10	4.837.822,10	Sistemazione idraulica del reticolo idrografico interferente con l'abitato di Borbore finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico

Più precisamente, sul punto, per quanto concerne i lavori di sistemazione idraulica del Rio Borbore, in relazione alla realizzazione di opere di lavori pubblici oggetto di indagine nel procedimento penale RG nr. 3858/2022 (v., *supra*, punto n. 5 – sub 3), i Rappresentati del Comune, all'odierna adunanza, hanno riferito che in data 8 novembre l'Ente ha avuto una videoconferenza con la Regione Piemonte, la quale ha confermato l'esistenza, a seguito dell'instaurazione del giudizio penale in parola, di una problematica che riguarda non tanto il contributo di euro 5.000.000,00 per la realizzazione dell'opera, quanto piuttosto il contributo alla progettazione che ammonta a euro 189.000,00 sul Fondo progettazione, di

cui euro 49.000 già erogati al progettista ed euro 140.000 in attesa di essere erogati. In particolare, il Comune ha chiesto alla Regione Piemonte se esistano garanzie affinché tale contributo possa essere assegnato a prescindere da quelli che saranno i futuri sviluppi penali e, in tal senso, ha incaricato un professionista perché possa approfondire tutti i risvolti della vicenda.

In argomento il Collegio prende atto e non può che raccomandare al Comune un attento monitoraggio di questa partita, anche attraverso una continua interlocuzione con la Regione Piemonte, in modo da evitare che i riflessi dell'esito del giudizio penale in questione possano rischiare di mettere in pericolo gli equilibri di bilancio dell'Ente in relazione all'eventuale revoca del contributo in parola; al fine di scongiurare tale rischio, si invita, pertanto, l'Ente, in base agli sviluppi della vicenda, a considerare l'opportunità, *medio tempore*, di accantonare in un apposito fondo nel risultato di amministrazione (nell'ambito del fondo passività potenziale), già a partire dal rendiconto dell'esercizio 2023, l'importo (in tutto o in parte, anche in via progressiva) che, dagli approfondimenti posti in essere dal Comune, dovesse risultare possibile oggetto di revoca.

Relativamente ai residui passivi registrati al Titolo 7 della spesa "Uscite per conto terzi e partite di giro" al 31.12.2022, si rileva che l'ammontare complessivo è pari ad euro 265.947,21.

Comune di Vezza d'Alba											
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE								Allegato n.10 - Rendiconto della gestione			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	488.381,25	PR	228.761,31	R	-2.866,15		EP	176.753,79	
		CP	461.570,00	PC	172.217,13	I	261.410,55	ECP	280.159,45	EC	89.193,42
		CS	869.951,25	TP	400.978,44	FPV	0,00		TR	265.947,21	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	488.381,25	PR	228.761,31	R	-2.866,15		EP	176.753,79	
		CP	461.570,00	PC	172.217,13	I	261.410,55	ECP	280.159,45	EC	89.193,42
		CS	869.951,25	TP	400.978,44	FPV	0,00		TR	265.947,21	

Con riguardo a tale Titolo, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si è richiesto al Comune di fornire le seguenti informazioni:

- importo, oggetto, anno di registrazione dell'impegno e soggetto creditore dell'Ente;
- per ogni singolo impegno mantenuto a residuo certificare l'esigibilità dello stesso da parte del creditore al 31.12 dell'anno di riferimento;
- motivi sottostanti al mancato pagamento di ogni singolo impegno rimasto a residuo;
- per ogni impegno comunicare gli eventuali pagamenti nell'esercizio 2023.

Anche in questo caso tali informazioni, richieste con riguardo al rendiconto 2021, non sono state fornite, ma soltanto sono stati inviati gli elenchi dei residui.

In particolare, sul punto, dalla documentazione inserita in BDAP relativa all'esercizio 2022, emerge un residuo passivo di euro 240.906,16, relativo al versamento delle ritenute erariali – IVA Split Payment, in parte anche risalente nel tempo (l'importo di euro 159.134,60 del totale complessivo è, infatti, riferito all'esercizio 2017) come di seguito esposto:

Codice 99.01.7 13.540 / 1.150 / 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT				
Anno 2017				
724	31/12/2017	160.684,60	1.550,00	159.134,60
VERSAMENTO IVA 2017				
TOTALE ANNO	2017	160.684,60	1.550,00	159.134,60
Anno 2021				
344	15/07/2021	11.547,22	0,00	11.547,22
VERSAMENTO IVA ANNO 2021				
529	31/12/2021	96,39	24,42	71,97
iva dicembre 2021				
TOTALE ANNO	2021	11.643,61	24,42	11.619,19
Anno 2022				
375	08/07/2022	70.152,37	0,00	70.152,37
VERSAMENTO IVA ANNO 2022				
TOTALE ANNO	2022	70.152,37	0,00	70.152,37
TOTALE	13.540 / 1.150 / 2	242.480,58	1.574,42	240.906,16

In argomento, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si è richiesto al Comune e all'Organo di revisione di motivare tale ritardato pagamento e di fornire elementi di aggiornamento alla data odierna.

Nel riscontro al deferimento il Comune, sul punto, oltre a trasmettere i mastrini relativi a ogni singolo capitolo del titolo 7 della spesa, al fine di rappresentare in maniera completa la situazione contabile, ha precisato che *"questo ente non è in grado in data odierna di motivare il ritardo nel versamento negli anni passati, alla data odierna i pagamenti relativi alle annualità pregresse risultano essere stati effettuati a marzo 2023"*.

Nel corso dell'adunanza, poi, i Rappresentanti dell'Ente hanno, altresì, precisato che tale voce si è trascinata per anni, tanto che in passato i Consiglieri di minoranza avevano più volte richiesto conto alla pregressa Amministrazione del mancato versamento dell'IVA; all'epoca il problema era sostanzialmente a livello di cassa che portava a privilegiare i pagamenti ai fornitori che instauravano un contatto telefonico con l'Ente, sollecitando il saldo. A marzo del 2023 il Commissario straordinario si è accorto di tale grave situazione deficitaria che portava ad un importo passivo di quasi euro 300.000,00, impegnandosi subito per far chiudere la vicenda.

Il Collegio prende atto e raccomanda all'Ente, alla nuova Amministrazione, il puntuale adempimento relativo al versamento delle ritenute erariali – IVA Split Payment, anche al fine di evitare che eventuali ritardi possano portare alla comminazione di sanzioni nei confronti del Comune, il pagamento delle quali potrebbe dar luogo a danno erariale.

8. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Nella relazione ministeriale si afferma che: ***"Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA l'inesistenza di sopravvenienze e l'insussistenza passive probabili. (...) L'ente non ha creato un fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti come dall'attuazione del piano di riequilibrio, e non se ne prevedono nel futuro"***.

Tuttavia, in tema, si sono già evidenziate nel precedente punto n. 5 le diverse criticità riferite alla questione del disavanzo dell'Unione Collinare di cui faceva parte il Comune di Vezza d'Alba.

Pertanto, sul punto, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di relazionare in termini dettagliati in merito alla problematica relativa all'emersione di debiti fuori bilancio e/o passività pregresse, particolarmente impattante sulla effettiva sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio approvato dall'Ente.

Si dà atto che, in argomento, nel riscontro istruttorio alla deliberazione n. 27/2023, il Comune aveva già dichiarato: *"Nel corso dell'esercizio 2022 non sono stati eseguiti riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Gli uffici stanno effettuando ancora al momento un'attenta e approfondita valutazione"*.

Nel riscontro al deferimento il Comune ha precisato, altresì, che *"al momento non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio"*.

9. Gestione dei servizi per conto terzi

Sul punto, con riguardo ai residui passivi, si rinvia a quanto già oggetto di richiesta nel precedente punto n. 7.

10. Indebitamento

Nella relazione ministeriale risulta che l'Ente abbia rispettato il limite dell'indebitamento nel triennio 2016-2018, così come nel triennio 2019-2021; inoltre, risulta che il Comune abbia dichiarato di avere fatto ricorso allo strumento della rinegoziazione del debito nell'anno 2020 con deliberazione del Consiglio n. 13 in data 26/05/2020.

Sul punto, si è richiesto all'Ente di fornire il dato aggiornato all'esercizio 2022 per quanto concerne il rispetto del limite dell'indebitamento, nonché di relazionare sulle rinegoziazioni del debito poste in essere nell'esercizio 2020, indicando la normativa di riferimento di cui si è avvalso nonché dettagliando l'utilizzo delle economie derivanti da tali operazioni.

Con riferimento all'istituto della rinegoziazione si ricorda, infatti, che le eventuali economie di spesa derivanti dall'operazione debbono essere utilizzate nel rispetto del vincolo di

destinazione per far fronte a spese di investimento; si ricorda, peraltro, che le suddette rinegoziazioni fino all'esercizio 2024 possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, come recentemente modificato dal D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, senza vincolo di destinazione.

Sul punto, il Comune, nel riscontro istruttorio, ha fornito i seguenti elementi di conoscenza: *"Si attesta che le spese per interessi su mutui in ammortamento esercizio finanziario 2022 sono il 4,88% delle spese correnti. Pertanto, il limite di legge è stato rispettato. Per quanto concerne le rinegoziazioni poste in essere nell'esercizio 2020 si attesta che sono state fatte ai sensi della circolare CDP n. 1300 giusta delibera Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020. Detta procedura ha comportato per l'esercizio 2020 un'economia di € 41.654,51 (...)"*, che è stata utilizzata per diverse spese di manutenzione, anche ordinaria, di beni in proprietà dell'Ente, avvalendosi della sopra citata disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, come recentemente modificato dal D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022.

11. Tributi locali e servizi a domanda individuale

Nella deliberazione n. 5/2018 la Sezione delle Autonomie specifica che: *"Al fine di valutare le misure che l'ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, occorre avere conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto. L'ente dovrà, perciò, mostrare l'andamento di tali entrate, relativamente alla fase dell'accertamento e della riscossione, indicando il grado di copertura realizzato per ciascuno degli anni del triennio precedente"*.

Si è, pertanto, richiesto all'Ente di relazionare circa l'andamento dei tributi locali nel triennio 2019-2021, con aggiornamento al 31/12/2022.

Sul punto, il Comune, nel riscontro istruttorio, ha così dichiarato:

"I tributi locali per l'esercizio 2022 sono stati applicati con le aliquote / tariffe massime, come deliberato annualmente dal Consiglio Comunale a partire dal 2020 il gettito di competenza è stato previsto in € 1.252.828,08 ed accertato in misura ancora maggiore pari a € 1.266.957,11".

Inoltre, l'Ente ha fornito il seguente dettaglio dimostrativo del trend in aumento:

	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021	Rendiconto esercizio 2022	Bilancio previsione 2023	TOTALE
Titolo 1 - Tributi propri	1.167.207,79	1.101.392,50	1.231.684,23	1.277.140,26	1.266.957,11	1.209.867,00	7.254.248,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.987,57	32.660,12	147.033,99	57.119,66	100.512,94	29.882,36	400.196,64
Titolo 3 - Entrate extratributari	303.038,51	316.474,64 €	220.521,30	464.200,57	500.508,35	381.499,23	2.186.242,60

a)Entrate Correnti	1.503.233,87	1.450.527,26	1.599.239,52	1.798.460,49	1.867.978,40	1.621.248,59	9.840.688,13
b)Entrate Proprie (Titolo I Titolo III)	1.470.246,30	1.417.867,14	1.452.205,53	1.741.340,83	1.767.465,46	1.591.366,23	9.440.491,49
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)	97,81%	97,75%	90,81%	96,82%	94,62%	98,16%	95,93%
Variazione incidenza Rispetto anno n							

Con riguardo alla copertura del costo dei servizi a domanda individuale nonché del servizio rifiuti, dalla relazione ministeriale emerge che l'Ente abbia prodotto la seguente attestazione del Responsabile Finanziario rispetto al tasso di copertura di tali servizi:

TASSO COPERTURA SERVIZI

12.4 Attestazione sul tasso di copertura

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	100,00	100,00	100,00
Servizio idrico *			
Servizio a domanda individuale	81,78	71,13	91,00

*Il Comune non gestisce il servizio idrico.

	Costi 2019	Ricavi 2019	Costi 2020	Ricavi 2020	Costi 2021	Ricavi 2021
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	258.816,00	258.816,00	239.500,00	239.500,00	245.478,00	245.478,00
Servizio idrico *						
Servizio a domanda individuale	91.000,00	75.000,00	52.378,77	37.260,88	76.087,66	69.246,50

Nell'ambito della deliberazione istruttoria n. 27/2023 si è richiesto all'Ente di relazionare sulla copertura del costo dei servizi a domanda individuale, aggiornando la situazione al 31/12/2022, nonché sul servizio rifiuti, anche in considerazione della circostanza che, ai

sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. c), del TUEL l'ente è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.

Nel riscontro istruttorio, il Comune ha fornito la seguente attestazione:

ATTESTAZIONE

12.4 Attestazione di copertura sul tasso di copertura

	Rendiconto			
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani	100	100	100	100
Servizio idrico *				
Servizi a domanda individuale	81,78	71,13	91,00	98,04

*Il Comune non gestisce il servizio idrico.

	RENDICONTO							
	2019		2020		2021		2022	
	costi	ricavi	costi	ricavi	costi	ricavi	costi	ricavi
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	258.816,00	258.816,00	239.500,00	239.500,00	245.478,00	245.478,00	246.412,00	246.412,00
Servizio Idrico*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi a domanda individuale	91.000,00	75.000,00	52.378,77	37.260,88	76.087,66	69.246,50	79.866,03	78.308,00

12. Spesa di personale

Nella prima sezione del piano, relativa alle spese del personale, secondo le indicazioni fornite dalle Sezione Autonomie, occorre verificare se, nell'ultimo triennio, l'ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni

poste in essere.

In particolare, si prevede che l'analisi mira a mostrare:

- l'andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica;
- l'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- il *trend* di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell'ultimo triennio, con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
- l'incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di cui all'art. 110, co. 1, TUEL.

In argomento, si ricorda come, pur essendo intervenuta la nuova disciplina introdotta dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e il relativo decreto attuativo 17 marzo 2020 (con decorrenza 20 aprile 2020), che superano il principio del *turn over* nella logica della sostenibilità finanziaria sulla base di valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, rimangano in vigore, in quanto non espressamente abrogati, i precedenti vincoli di spesa disposti dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e co. 557 *quater*, della Legge n. 296/2006 per gli enti di maggiore dimensione demografica o il comma 562 per i comuni di minore dimensione demografica nell'ottica di contenimento della spesa di personale.

Con riguardo alla spesa di personale, la relazione ministeriale riporta: ***“La dotazione organica ha subito negli anni una riduzione per effetto del pensionamento nell'anno 2017 di un'unità di personale categoria D1 (geometra) e nell'anno 2018 di un'unità di personale categoria B3 (cantoniere). Questo personale non è stato sostituito. Non è pertanto ipotizzabile una riduzione ulteriore delle spese, senza comprometterne gravemente i servizi alla cittadinanza. Nonostante i pensionamenti la spesa è leggermente aumentata, ma rientra comunque limiti della media del triennio 2011-2013. (...) In merito al personale, si attueranno dei risparmi di spesa sullo stipendio da corrispondere al Segretario comunale, che verrà condiviso con altri Comuni. Ciò dovrebbe garantire un minore esborso pari ad euro 16.000,00. (...) Nell'arco temporale 2019-2021 si registra un trend in diminuzione delle spese in argomento. (...) L'incidenza della spesa del personale rispetto al complesso della spesa corrente mostra un decremento nella misura pari rispettivamente: al 24,81%% nell'anno 2019; al 17,71% nell'anno 2020 e al 16,51% nell'anno 2021. (...) Dalle relazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria, sia sui rendiconti degli esercizi sia sui bilanci di previsione, si evince che l'ente ha rispettato la normativa in materia”.***

Nella deliberazione istruttoria n. 27/2023, si è richiesto all'Ente di fornire ulteriori

aggiornamenti sulla situazione del personale, riferendo in ordine all'andamento della dotazione e sull'eventuale sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di contratti ex art. 110, co. 1, TUEL, specificando la quantificazione della spesa con riguardo agli esercizi 2019, 2020 e 2021, con aggiornamento al 31/12/2022, allegando l'ultima deliberazione concernente la pianificazione del fabbisogno di personale, e relazionando con riferimento al contenimento della spesa del personale entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica disposti dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e co. 557-quater, della Legge n. 296/2006 per gli enti di maggiore dimensione demografica o dal comma 562 per i comuni di minore dimensione demografica.

Nel riscontro istruttorio, in tema, l'Ente ha fornito:

- l'ultima deliberazione sul fabbisogno del personale, nel quale si conferma che non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nemmeno per il triennio 2022-2024 (come per il triennio 2021-2023), né assunzioni a tempo determinato *"salvo il ricorso alla stipula di contratti ex art. 110 Tuel per l'Area Finanza Pubblica e Patrimonio, all'utilizzo dei contratti di convenzione per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno"*;

- il prospetto dell'andamento del costo complessivo del personale, dando atto che, *"durante l'anno 2022, non sono state fatte nuove assunzioni, ad eccezione del turn over di una dipendente cessata per mobilità con altra dipendente assunta per mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001"*.

Sul punto, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si è richiesto di meglio precisare quali siano le intenzioni dell'Amministrazione rispetto alla sottoscrizione di nuovi contratti ex art. 110 TUEL o di convenzione, nonché nuovamente di relazionare, per gli anni dal 2019 al 2022, sul contenimento della spesa del personale entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica disposti dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e co. 557-quater, della Legge n. 296/2006 per gli enti di maggiore dimensione demografica o dal comma 562 per i comuni di minore dimensione demografica, in considerazione della circostanza che nel riscontro alla deliberazione istruttoria n. 27/2023 su questo aspetto l'Ente non ha fornito chiarimenti (salvo un cenno nella deliberazione sul fabbisogno del personale trasmessa alla Sezione).

Nel riscontro al deferimento, il Comune ha fornito gli ulteriori seguenti elementi di conoscenza:

"L'ente non ha attivato nuovi contratti ai sensi dell'art. 110 del TUEL e non ha attivato alcuna convenzione per l'utilizzo di personale di altri enti. (...) Le intenzioni dell'Amministrazione rispetto alla sottoscrizione di nuovi contratti ex art. 110 TUEL o di convenzione sono le seguenti: fintanto che permarrà la condizione di deficiarietà che ha reso necessario adottare il piano di riequilibrio finanziario, non si procederà alla sottoscrizione di nuovi contratti ex art. 110 TUEL. Per quanto riguarda le convenzioni si procederà in egual modo, eccezion fatta

per la convenzione di segreteria comunale, per la quale ci si intende avvalere del contributo straordinario per la spesa dei segretari comunali, di cui il comune di Vezza è risultato beneficiario"

Inoltre, Per quanto concerne il rispetto dei limiti di spesa del personale del triennio 2019-2022 l'Ente ha fornito il seguente prospetto:

MEDIA TRIENNIO 2011-2013	SPESE 2019	SPESE 2020	SPESE 2021	SPESE 2022
€ 260.736,65	€ 355.262,58	€ 242.843,21	€ 232.608,13	€ 227.992,78

13. Organismi partecipati

Nella prima sezione del piano, relativa agli organismi partecipati, secondo le indicazioni fornite dalle Sezione Autonomie, occorre verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate, nell'ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità. Verificare in particolare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finanziamento dovuti per legge.

Nella relazione ministeriale si riporta: ***"L'ente in seguito a quanto richiesto nel supplemento istruttorio di trasmettere l'eventuale aggiornamento delle Partecipazioni dirette e indirette rispetto alla data di presentazione de PRFP, oggetto del presente supplemento istruttorio, ha rappresentato che: "Non ci sono aggiornamenti rispetto all'ultima ricognizione delle partecipazioni fatta a dicembre del 2021".***

Sul punto, nella deliberazione istruttoria n. 27/2023 si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di fornire l'aggiornamento della situazione degli organismi partecipati al 31/12/2022, riferendo in merito ai rapporti crediti/debiti con gli stessi, allegando l'asseverazione ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011 al 31/12/2021, e segnalando eventuali situazioni di criticità emerse.

Nel riscontro, il Comune ha così dichiarato: *"si chiarisce che non ci sono aggiornamenti rispetto al precedente esercizio ed inoltre si allega l'asseverazione richiesta senza sottoscrizione da parte del Revisore legale della società, gli uffici stanno sollecitando tali documenti. Si segnala inoltre che non ci sono situazioni di criticità"*, allegando, altresì, la deliberazione n. 42 del 28/12/2022 sulla ricognizione degli organismi partecipati.

In merito, nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza, si sono richiesti aggiornamenti rispetto alla verifica dei rapporti crediti/debiti con gli organismi partecipati, con particolare riferimento all'asseverazione ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Comune, nell'integrazione al riscontro trasmessa in data 8 novembre 2023, ha trasmesso i documenti relativi all'asseverazione debiti/crediti al 31/12/2022; tuttavia, dalla stessa si evince che non è stata effettuata la doppia asseverazione dei rapporti creditor/debitori con

i propri organismi partecipati da parte dei rispettivi Organi di revisione (dell'organismo partecipato e del Comune), come richiederebbe la normativa vigente sopra richiamata.

Sul punto, anche nel corso dell'odierna adunanza, il Magistrato Istruttore, durante la propria relazione, ha ricordato l'importanza di tale adempimento, che non è formale ma sostanziale in relazione alla tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Il Collegio prende atto e raccomanda al Comune, per il futuro, di provvedere sul punto in conformità a quanto dettato dalle disposizioni vigenti.

14. Spesa degli organi politici istituzionali

Nella relazione ministeriale è riportato: *"L'ente (...) ha evidenziato (...) **come le uniche spese sostenute siano quelle relative all'indennità corrisposta al Sindaco alla Giunta e siano estremamente contenute**".*

Nella deliberazione istruttoria n. 27/2023 si è richiesto all'Ente di relazionare sul punto, fornendo gli opportuni aggiornamenti al 31/12/2022.

Il Comune, sul punto, ha trasmesso la seguente tabella riepilogativa:

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive</i>	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021	Rendiconto esercizio 2022
Spese per il funzionamento del Consiglio				
Spese per le indennità dei Consiglieri				
Gettoni di presenza dei Consiglieri				
Spese per il funzionamento della Giunta	18.360,00	16.570,18	13.400,00	13.400,00
Spese per le indennità degli Assessori				
Gettoni di presenza degli Assessori				
Totale	18.360,00	16.570,18	13.400,00	13.400,00

B. RISANAMENTO

1. Ripiano del disavanzo di amministrazione

Con riguardo alla seconda Sezione del piano, in via preliminare, occorre procedere ad alcune considerazioni in relazione alla **rimodulazione del piano di rientro dal disavanzo**.

Nella relazione ministeriale, sul punto, si afferma: "Al riguardo, l'ente ha precisato che: "Si precisa che le misure di riequilibrio che sono state adottate, garantivano sia il ripiano del disavanzo accertato sia l'equilibrio di cassa si è agito maggiormente sulle entrate in quanto la spesa anche quella non obbligatoria è dotata di un certo grado di rigidità, che rende estremamente difficoltoso il contenimento. Si è deciso pertanto di aumentare alle aliquote massime sia da Addizionale IRPEF che l'IMU.

Relativamente all'IMU si sono previste, a titolo prudenziale, somme leggermente inferiori a quelle che risulterebbero semplicemente applicando le nuove aliquote agli imponibili storici, perché potrebbe essere probabilmente una maggiore criticità nella riscossione, visto l'incremento delle aliquote. Nell'anno 2023 le aliquote potranno essere ridotte in quanto l'ammontare del disavanzo da coprire sarà inferiore.

Per quanto riguarda l'anno 2019 si è potuto agire solamente sul versante delle spese in quanto il ricorso alla procedura di riequilibrio è stata adottata nell'ultima parte dell'anno con una somma applicata pari a € 20.000,00.

Era stata prevista la dismissione di un immobile, l'immobile di proprietà comunale avvenuta nell'anno 2021 per un totale di € 139.000,00 ed applicati al disavanzo la somma di € 128.600,00.

Per quanto riguarda le spese sono state effettuate delle riduzioni, soprattutto su personale in quanto dal 2020 il Segretario Comunale a scavalco ed abbiamo un dipendente in meno. Per quanto riguarda le spese in conto capitale sono state finanziate esclusivamente per quanto riguarda le entrate proprie dall'incasso degli 00.UU. dalle concessioni in uso loculi cimiteriali. Gli impegni vengono effettuati solo dopo l'incasso di tale entrate".

Dal cronoprogramma di rientro del disavanzo prodotto dall'Ente alla Commissione ministeriale risultano i seguenti dati:

Ripiano di esercizio (B)

Natura del Disavanzo di amministrazione	(A)	2019	2020	2021	2022	2023	Successivi
Disavanzo da Piano di riequilibrio finanziario pluriennale		20.000,00	75.680,69	307.371,94	200.500,00	111.319,02	===

Ripiano di esercizio

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare 538.891,02 (A)	2019	2020	2021	2022	2023	Successivi
Disavanzo Residuo * (B)	538.891,02	489.670,02	422.290,57	154.954,63		
Quota di ripiano per anno (C)	49.221,00	67.379,45	267.335,94	200.500,00	111.319,02	
Importo percentuale* (C/A) *100	3,71	14,58	69,35			
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	489.670,02	422.290,57	154.954,63			

Dall'esame della documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021, in particolare dall'analisi del quadro generale riassuntivo al 31/12/2021 (dati BDAP), è emerso che l'Ente ha stanziato nella parte SPESA una quota di disavanzo da recuperare nell'esercizio, pari ad euro 307.371,94 anziché euro 202.000,00 così come previsto nell'approvato piano di riequilibrio.

In fase istruttoria si è, pertanto, richiesto al Comune di fornire l'atto deliberativo con il quale sarebbe stato rimodulato il suddetto piano e, in carenza, che l'Ente e l'Organo di Revisione giustificino con riferimenti normativi l'impostazione contabile adottata, richiamando, peraltro, quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 243-*quater* del TUEL in tema di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Inoltre, sul punto, è risultato che, a fronte di un disavanzo stanziato in spesa per euro 307.371,94, il recupero alla fine dell'esercizio 2021 è stato pari ad euro 267.335,94 (differenza fra il disavanzo 2020 pari ad euro 422.290,57 ed il disavanzo a fine 2021 pari ad euro 154.954,63) con un mancato recupero di euro 40.036,00 rispetto a quanto applicato dall'Ente.

Pur tuttavia, rispetto al disavanzo previsto dall'Ente nel PRFP per l'anno 2021, pari ad euro 202.000,00, il Comune ha recuperato complessivamente euro 267.335,94.

Alla fine dell'esercizio 2021, dai dati rappresentati dall'Ente, è risultato pertanto un disavanzo residuo di euro 154.954,63, decisamente inferiore alla sommatoria delle due quote di disavanzo originariamente previste nel PRFP per gli anni 2022 e 2023 e pari ad euro 311.894,02 (euro 200.500,00 nel 2022 ed euro 111.391,02 nel 2023).

Dalla relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2021 (pag. 29) e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2022 (Approvazione bilancio di previsione 2022/2024) si è evinto che l'Ente abbia stanziato, sotto la voce "Disavanzo di amministrazione" i seguenti importi:

- euro 200.500,00 per l'anno 2022;
- euro 111.391,02 per l'anno 2023,

dichiarando di attenersi "scrupolosamente" al piano di riequilibrio approvato (come precisato nella relazione del Revisore).

Di fatto, in ogni caso, è emerso che il suddetto disavanzo residuale teorico applicato nelle prime due annualità del bilancio di previsione 2022/2024 risulta superiore al disavanzo effettivo registrato al 31/12/2021, laddove il medesimo risulta essere inferiore a quello previsto nel solo anno 2022 (euro 154.954,63 vs. euro 200.500,00).

In argomento, pertanto, si sono richieste all'Ente adeguate e pertinenti giustificazioni in merito all'impostazione contabile adottata.

In tema il Comune ha fornito i seguenti elementi conoscitivi:

"Il bilancio dell'esercizio 2021, così come approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 12 maggio 2021, indicava come recupero del disavanzo 180.571,94 anziché 202.000,00 (v. Istruttoria rendiconto 2020, deliberazione n. 164/2021/SRCPIE/PRSP). Nel corso dell'anno all'originario importo di € 180.571,94 è stato destinato al recupero del disavanzo di amministrazione il ricavato dell'alienazione di un immobile per la somma di € 126.800,00 iscritta, al fine di rendere trasparente la procedura contabile seguita, come maggior recupero del disavanzo per un totale stanziamento in spesa di € 307.371,94 (deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26/10/2021 avente per oggetto 3^T variazione al Bilancio di previsione 2021/2022/2023 Allegato A)".

Inoltre, l'Ente ha, altresì, dichiarato, in merito all'applicazione del disavanzo nel bilancio di previsione 2022/2024: *"L'Amministrazione, attenendosi al piano di riequilibrio originariamente approvato, ha iscritto, prudenzialmente, nella parte spesa come quota di disavanzo da recuperare nel 2022 l'importo di € 200.500,00 e nel 2023 € 111.391,02, anziché solamente l'importo di € 154.954,63, quale disavanzo finale approvato definitivamente dal Consiglio comunale successivamente al bilancio 2022-2024".*

Sul punto, si prende atto di quanto comunicato dall'Ente e, in particolare, si prende atto positivamente della circostanza che l'Ente sia stato in grado di procedere alla realizzazione della misura, prevista nel Piano, di alienazione di un immobile di proprietà per l'importo di euro € 126.800,00, destinato quale maggior recupero del disavanzo oggetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (v, sul punto, quanto di seguito).

Quanto alla rimodulazione del Piano di riequilibrio a seguito dell'alienazione dell'immobile di proprietà, si ricorda all'Ente, come già rappresentato nella deliberazione n.

164/2021/SRCPIE/PRSP del 24 dicembre 2021, quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 243-quater del TUEL, il quale testualmente recita:

7-bis. "Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5".

Occorre, pertanto, evidenziare come la "rimodulazione" posta in essere dall'Ente non abbia in nessun modo i requisiti per poter essere ritenuta conforme alla disposizione di cui al sopra citato comma 7-bis dell'art. 243-quater del TUEL; infatti, in primo luogo, un'eventuale rimodulazione del piano di riequilibrio in forza della disposizione in parola presuppone necessariamente la conclusione dell'iter di approvazione del piano medesimo, a seguito della conclusione dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno e della successiva approvazione della Sezione regionale competente; fase che per il Comune di Vezza d'Alba, in allora, non si era ancora perfezionata.

In argomento si fa presente, inoltre, che, solo una volta che il piano di riequilibrio abbia concluso il processo di approvazione, ed esclusivamente nel caso ricorra il presupposto del comma 7-bis dell'art. 243-quater del T.U.E.L., cioè *"un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto"*, l'ente locale ha facoltà di presentare alla Sezione regionale competente una proposta di rimodulazione – che necessariamente deve avere la stessa forma del provvedimento di approvazione, e cioè forma di deliberazione del Consiglio comunale -, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente medesimo.

Pertanto, si configura la non conformità al comma 7-bis dell'art. 243-quater del TUEL della rimodulazione del piano di riequilibrio approvato dal Comune di Vezza d'Alba con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2019, con riguardo alla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 26/10/2021 sopra richiamata.

Pertanto, sul tema, si ricorda, con riguardo ad eventuali riformulazioni del piano di riequilibrio approvato dall'Ente, il principio della intangibilità della procedura di riequilibrio, in forza del quale è esclusa ogni riformulazione del piano che non sia espressamente contemplata da una specifica previsione normativa.

In particolare, tale principio è riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte ed è avallato dal legislatore con i diversi interventi legislativi che, nel tempo, hanno specificatamente consentito, in termini e tempi rigorosi, la rimodulazione/riformulazione dei piani. In tal senso può richiamarsi la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo

n. 2/SSRRCO/QMIG/18 secondo cui: *"La possibilità di rimodulare o riformulare il PRFP presentato o già approvato è stata reiteratamente prevista dal legislatore per particolari esigenze e nella ricorrenza, per gli enti interessati, di specifici presupposti. Ciò è avvenuto attraverso l'emanazione di disposizioni aventi efficacia temporale limitata (le varie norme hanno, di volta in volta, indicato i termini per l'esercizio della facoltà) e di stretta interpretazione in quanto derogatorie rispetto al funzionamento del sistema delineato dall'art. 243-bis e successivi del TUEL".* Ancora si richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, secondo cui: *"Esiste, invece, un vero e proprio principio di intangibilità del piano, seppure nel tempo il legislatore lo abbia affievolito introducendo specifiche eccezioni (art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013; art. 1, commi 573, della legge 147/2013; art. 49-quinquies del D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013; art. 3, commi 2 e 3-ter del D.L. 16/2014 conv. in legge 68/2014), tese, per lo più, a consentire la "riapertura" della pianificazione prima del pronunciamento della Sezione solo in ipotesi specifiche e, dopo il pronunciamento, anche se negativo, della Sezione di controllo, solo in presenza di miglioramenti dei risultati di bilancio"* (in argomento, per tale ricostruzione, v. la deliberazione della scrivente Sezione n. 92/2020/SRCPIE/PRSP del 29/07/2020).

Ne deriva, pertanto, che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio prima dell'approvazione della Sezione regionale competente, questa non è permessa; dopo l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale competente, è possibile la rimodulazione in caso di miglioramenti dei risultati di bilancio ai sensi della disposizione di cui al comma 7-bis dell'art. 243-*quater* del T.U.E.L., ma è necessario che ne ricorrano tutti i requisiti.

Il Comune, pertanto, è tenuto attenersi scrupolosamente al piano di riequilibrio originariamente approvato, fermo, ovviamente, che, nelle more della conclusione di tale *iter*, potranno sempre essere conseguiti, dall'Ente, obiettivi migliori di quelli programmati. E ciò anche in considerazione della circostanza, comunicata dall'Ente, dell'alienazione di un immobile che, originariamente, non era stato conteggiato al fine del ripiano del disavanzo e che ha consentito un accertamento di euro 126.800,00.

In tema, nell'ambito della delibera istruttoria n. 27/2023, si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di relazionare in merito alle criticità evidenziate relativamente al cronoprogramma di recupero del disavanzo del piano.

Nel riscontro istruttorio in parola, il Comune ha fornito il cronoprogramma del recupero del disavanzo secondo il seguente prospetto:

	Risultato lett. a	Risultato lett. e	
anno 2018	-30.875,10	-538.891,02	
anno 2019	-75.166,59	-489.670,02	-49.221,00
anno 2020	55.942,03	-422.290,57	-67.379,45

anno 2021	456.526,69	-154.954,63	-267.335,94
anno 2022	871.275,82	295,69	-155.250,32
Recupero disavanzo		Totale	-539.186,71

Nel parere del Revisore dei conti al rendiconto dell'esercizio 2022, inoltre, sul tema viene precisato: *"Nel bilancio 2022 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2022 l'Amministrazione, in attesa della chiusura definitiva del rendiconto 2021, ha stanziato prudenzialmente come quota di disavanzo da recuperare l'importo di € 200.500,00, anziché solamente l'importo di € 154.954,63, quale disavanzo effettivo accertato e approvato dal Consiglio comunale con successiva deliberazione n. 15 del 28 aprile 2022. Formalmente si rileva con riferimento alla quota di disavanzo di 200.500,00 un mancato ripiano di € 45.545,37, ma sostanzialmente risulta assorbito l'importo di € 154.954,63 (lett. E Allegato a) Risultato di amministrazione anno 2021) e nel complesso con riferimento al disavanzo di € 538.891,02, al 31/12/2022 risulta un recupero del disavanzo per un totale di € 539.186,71".*

Quanto, poi, alle **misure di riequilibrio economico-finanziario** previste dal piano nella seconda Sezione, come già accennato, le stesse consistono sostanzialmente nell'aumento delle entrate correnti e nella riduzione delle spese correnti.

Più specificatamente, poi, nella relazione ministeriale è riportato: ***"Per quanto riguarda l'anno 2019, in considerazione del fatto che il ricorso alla procedura di riequilibrio è stata adottata nell'ultima parte dell'anno, si è potuto solamente agire sul versante delle spese e pertanto è stata effettuata una variazione di bilancio che ha consentito di applicare al bilancio stesso una quota di recupero del disavanzo di amministrazione pari ad euro 20.000,00.***

È stata anche prevista la dismissione di un immobile, che verrà immediatamente attuata, ma, in considerazione del periodo estremamente critico del settore immobiliare, si è preferito non basare il piano di riequilibrio su tale dismissione. Qualora si riuscisse ad attuare, tale operazione consentirà di ripristinare più celermente gli equilibri e di risolvere buona parte delle tensioni finanziarie.

Il piano prevede un minor recupero del disavanzo per quanto concerne gli anni 2019-2020 e un maggior recupero per gli anni a seguire. Le ragioni sono dovute, per ciò che concerne l'anno 2019, a quanto sopra detto circa l'impossibilità di agire sul versante entrate e per quanto riguarda l'anno 2020 al fatto che ci si sono tenute in considerazione ***le sanzioni, consistenti nella riduzione del Fondo di Solidarietà, conseguenti al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.***

Tutte le misure adottate garantiranno un incremento della disponibilità di cassa, che permetteranno di far fronte agli impegni assunti. Probabilmente, per quanto in precedenza detto

circa le sanzioni relative al patto di stabilità, nell'anno 2020 permarranno difficoltà di cassa alle quali si cercherà di far fronte anticipando l'attività di recupero dell'evasione riducendo il più possibile gli impegni di spesa e soprattutto cercando di assumere gli impegni di spesa per spese non obbligatorie calibrando le stesse affinché l'esigibilità coincida temporalmente con i flussi di cassa in entrata".

In particolare, poi, per quanto riguarda le **entrate**, nella relazione ministeriale si afferma che: **"L'ente ha dimostrato l'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio; quale condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipazione da parte del fondo di rotazione l'incremento nella misura massima delle aliquote dei tributi e delle tariffe. E, ha prodotto la seguente tabella":**

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Bilancio Previsione 2022	Bilancio Previsione 2023	Totale
Titolo 1 - Tributi propri	1.167.207,79	1.101.392,50	1.231.684,23	1.277.140,26	1.209.917,00	1.209.867,00	7.197.208,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.987,57	32.660,12	147.033,99	57.119,66	52.185,50	29.882,60	351.869,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie	303.038,51	316.474,64	220.521,30	464.200,57	489.923,00	381.499,23	2.175.657,25
Entrate correnti (a)	1.503.233,87	1.450.527,26	1.599.239,52	1.798.460,49	1.752.025,50	1.621.248,59	9.724.735,23
Entrate proprie (Titolo I e III) (b)	1.470.246,30	1.417.867,14	1.452.205,53	1.741.340,83	1.699.840,00	1.591.366,23	9.372.866,03
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)	97,81%	97,75%	90,81%	96,82%	97,02%	98,16	96,38%
Valore Incidenza rispetto all'anno n							

Con riguardo alle spese, nella relazione si riporta: **"L'ente ha dimostrato di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti.**

E, ha aggiornato la seguente tabella con i dati risultanti dai consuntivi 2018, 2019, 2020 e 2021 e anche i dati dei Bilanci di previsione 2022 e 2023 (data ultimo anno di durata del PRF), come richiesto nel supplemento istruttorio:

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Bilancio Previsione 2022	Bilancio Previsione 2023	Totale
Totale I - Spese correnti	1.363.436,71	1.431.746,06	1.371.421,83	1.408.561,21	1.487.525,50	1.443.597,57	8.506.288,88
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato							
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato							

L'ente, inoltre, come richiesto nel supplemento istruttorio, ha precisato che: **"Per quanto riguarda la riduzione della spesa si è provveduto ad effettuare una riduzione sul personale e dei tagli sulla spesa corrente. Nell'anno 2020 e 2021 è incrementata in base agli introiti ed in base alle priorità legate all'emergenza Covid, alle convenzioni con personale per polizia municipale ed ai servizi scolastici per un sostegno finanziario per il funzionamento di una sezione**

aggiuntiva per la scuola dell'infanzia non supportata dallo stato ma con richieste pressanti dell'utenza".

Nella deliberazione istruttoria n. 27/2023 si erano richiesti elementi di integrazione e di aggiornamento della conoscenza ai fini di valutare l'attendibilità del piano in relazione alla realizzabilità delle misure di risanamento previste, che, tuttavia, non sono stati forniti nel riscontro dell'Ente; pertanto, si è insistito nell'ambito del deferimento all'odierna adunanza nella richiesta.

In particolare, si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di relazionare sui seguenti punti:

- *quanto all'entrate proprie relative all'IMU e all'IRPEF*, si è richiesto di aggiornare la situazione degli incassi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, specificando se la misura risulta realizzata secondo quanto programmato nel piano, producendo la documentazione idonea a comprovarne l'attendibilità (relazioni dei responsabili dei servizi competenti, analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento) e relazionando su come le entrate in parola contribuiscono a garantire gli equilibri di parte corrente del bilancio;
- *quanto alla copertura del servizio di refezione scolastica*, si è richiesto di trasmettere i dati riferiti agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, specificando se la misura risulta realizzata secondo quanto programmato nel piano, producendo la documentazione idonea a comprovarne l'attendibilità (delibere e programmi) e relazionando su come tale misura contribuisca a garantire gli equilibri di parte corrente del bilancio;
- *quanto al recupero dell'evasione tributaria*, si è richiesto di aggiornare la situazione degli incassi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, specificando se la misura risulta realizzata secondo quanto programmato nel piano, producendo documentazione idonea alla dimostrazione delle scelte adottate o programmate (ricorso a concessionario, affidamento del servizio a società già partecipate, ecc.), che consentano di accrescere, effettivamente, il grado di riscossione, e relazionando su come le entrate in parola contribuiscono a garantire gli equilibri di parte corrente del bilancio;
- *quanto alla riduzione della spesa di personale*, si è richiesto di dare conto della realizzazione del risparmio previsto per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 2022, specificando se la misura risulta realizzata secondo quanto programmato nel piano, producendo la documentazione idonea a comprovarne l'attendibilità (delibere e programmi), e relazionando su come le minori spese in parola contribuiscono a garantire gli equilibri di parte corrente del bilancio.

Rispetto alle **dismissioni immobiliari**, la relazione ministeriale riporta: ***"Nell'anno 2021 il Comune di Vezza d'Alba ha alienato un immobile denominato Casa del***

Comandante per un totale di euro 139.000,00 di cui euro 128.600,00 sono stati applicati al disavanzo di amministrazione. (...) Si precisa inoltre che questo Comune non ha contratti di locazione attivi".

Sul punto, nel Piano di riequilibrio, sul punto, il Comune ha dichiarato:

"9.2 Dismissione immobili e beni dell'Ente

L'Ente ha previsto di dismettere un immobile di proprietà del comune sito in piazza Umberto I, numero 16. Tale immobile è stato periziato in euro 254.000,00 (allegato G) ed è già stato oggetto di un primo tentativo di vendita ad asta pubblica andata tuttavia deserta. Si tenterà di vendere detto immobile a trattativa privata.

Vista l'incertezza legata a tempi ed entità di realizzo si è preferito, a titolo prudenziale, non considerare tale vendita a sostegno del piano di risanamento. Non si è infatti voluto che tale piano fosse soggetto al margine di incertezza dovuto a tale incasso. Chiaramente in caso di vendita verrebbe ripianata una fetta consistente del disavanzo e vi sarebbero benefici effettivi anche in termini di cassa".

In tema occorre procedere alla considerazione che tale alienazione, pur se ha costituito un'importante occasione per il Comune di ripianare una parte del disavanzo con quanto ricavato dalla stessa, si sostanzia in una entrata *"una tantum"* e che, ai fini della piena realizzazione degli obiettivi del Piano di riequilibrio, è necessario che l'Ente, oltre a recuperare tutto il disavanzo oggetto di ripiano, riesca, altresì, a raggiungere l'equilibrio di bilancio che, in prospettiva, duri nel tempo.

Con riguardo alla **riduzione spesa degli organi politici istituzionali** nella relazione ministeriale si riporta: **"La riduzione della spesa degli organi politici è dovuta alla sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2016 e 2017. Per un totale di € 5.099,82 nell'anno 2020 ed € 8.450,00 nell'anno 2021 ed € 8.450,00 nell'anno 2022 rispetto all'anno 2019"**; anche su questo aspetto si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di fornire i necessari aggiornamenti sull'attuazione della misura.

In relazione ai **debiti di funzionamento**, nella relazione ministeriale è riportato: **"L'ente in merito ha dichiarato che: "L'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento. Lo stock dei debiti commerciali è pari ad euro 318.800,04 in questa somma sono compresi euro 222.510,01, tali fatture sono relative alle opere pubbliche finanziate da Enti regionali o Statali che non hanno ancora provveduto interamente al versamento dei contributi assegnati. (...) I tempi medi di pagamento relativi all'anno 2021 sono stati pari a 71 giorni"**.

Con riguardo all'esercizio 2021 è emerso che l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere pari a 144,55 giorni, quindi non in conformità alla normativa vigente.

Nell'esercizio 2022 l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere pari a **+ 67,23** giorni, mentre dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti dell'esercizio 2022 è di **-6** giorni. Peraltro, risulta che nel sito dell'Ente, all'apposita pagina dell'Amministrazione trasparente, ad oggi, non è pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti annuale (compaiono solo quelli trimestrali). Sul punto, si è richiesto all'Ente di fornire chiarimenti sulle ragioni della mancata pubblicazione sul sito del dato dell'ITP annuale dell'esercizio 2022.

In merito, si ricorda che l'art. 1, commi 858-872, della Legge n. 145/2018 istituisce dal 2021 il c.d. **"Fondo garanzia debiti commerciali"**.

Gli enti sono tenuti entro il 28 febbraio di ogni anno a verificare se nell'anno precedente sono stati rispettati due indicatori:

- se il debito commerciale residuo, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- a verificare se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettosso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'*articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*.

Il Decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

La novità è che dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023. In ogni caso gli indicatori sono calcolati tramite l'utilizzo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Ulteriore novità è che l'obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della legge n. 145/2018).

Il comma 862 modificato dal suddetto decreto legge prevede che *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul*

quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Ne deriva che nel caso del mancato rispetto anche di uno solo dei due indicatori sopra riportati, gli enti locali sono tenuti a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio (Missione 20), un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

In tema, nella deliberazione istruttoria n. 27/2023 si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di relazionare indicando lo stanziamento previsto nella parte corrente del proprio bilancio di previsione 2022-2024 (Missione 20), quale accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione; inoltre, si è richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di relazionare sulle misure già adottate e/o programmate al fine di riallinearsi alla normativa di riferimento per quanto concerne il pagamento dei debiti commerciali.

Nel riscontro istruttorio, il Comune ha così precisato: *"Nel Bilancio 2021 alla Missione n. 20 sono stati inseriti €. 29.000,00 relativi al Fondo di garanzia debiti commerciali confluiti nella quota accantonata del rendiconto anno 2021, nel Bilancio 2022 alla missione 20 sono stati inseriti € 46.000,00 confluiti nella quota accantonata del risultato di amministrazione rendiconto anno 2022 per un totale di € 75.000,00".*

Si è, pertanto, insistito sulla richiesta afferente alla relazione sulle misure già adottate e/o programmate al fine di riallinearsi alla normativa di riferimento per quanto concerne il pagamento dei debiti commerciali (visto che nel riscontro alla deliberazione istruttoria non sono stati forniti chiarimenti su questo aspetto), anche in considerazione della circostanza che nell'esercizio 2022 il *trend* dei pagamenti risulta migliorato, come si è sopra visto, ma

non si è ancora raggiunta la conformità alla normativa di riferimento, ed è, pertanto, necessario che l'Ente prosegua in tale miglioramento anche negli esercizi successivi fino a riportare il dato dei pagamenti a conformità; in tal senso, si è richiesto, altresì, di fornire l'indice di tempestività dei pagamenti dei primi tre trimestri dell'esercizio 2023.

Con riguardo alle varie richieste istruttorie in relazione alle diverse misure di risanamento previste nel piano di riequilibrio, come sopra riepilogate, il Comune, nel riscontro al deferimento, ha fornito i seguenti ulteriori elementi di integrazione e aggiornamento:

“Per quanto concerne il rispetto dei tempi medi di pagamento, per i primi 3 trimestri del 2023 lo stesso si attesta a 42,26 giorni. Tale ritardo non è da imputarsi a difficoltà di cassa ma a difficoltà organizzative interne agli uffici che sono in corso di analisi e risoluzione.

Per l'esercizio 2024 l'amministrazione prevede, considerato il nuovo aspetto organizzativo adottato e la disponibilità di fondo cassa, il rispetto dei tempi medi di pagamento.

Per quanto concerne la riduzione della spesa relativa agli organi politici istituzionali si conferma l'attuazione della riduzione fino all'esercizio 2022.

Attualmente l'ente si è adeguato a quanto previsto dai commi da 583/587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022).

In relazione alla riduzione delle spese di personale si conferma quanto esposto precedentemente, e si riportano i risultati registrati negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022:

SPESE 2019	SPESE 2020	SPESE 2021	SPESE 2022
€ 355.262,58	€ 242.843,21	€ 232.608,13	€ 227.992,78

La spesa di personale sostenuta è coerente con la programmazione triennale di personale deliberata dalla giunta comunale con i seguenti atti:

Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 23/07/2019

Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 11/03/2021

Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 30/08/2021

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02/03/2022

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28/06/2023

Per quanto concerne le entrate proprie si riporta quanto segue.

L'ufficio Tributi dell'Ente svolge fin dal 1998 l'attività di recupero dei tributi evasi (ICI-IMU – TARSU-TERES-TARI). Con il costante aggiornamento delle banche dati tributarie e catastali e mediante l'incrocio con le risultanze contabili, emette ogni anno sia avvisi di accertamento per omesso-parziale o tardivo versamento (da confronto dichiarato-versato), che accertamenti per omessa o infedele dichiarazione. L'attività è svolta pressoché totalmente in economia, con il solo personale dell'ufficio tributi dell'Ente. Solo di recente è stato affidato a società esterna il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi emessi.

Ogni anno vengono emessi prioritariamente gli accertamenti relativi alle annualità di imposta che si prescrivono nell'anno ed eventualmente accertamenti relativi ad annualità successive.

Nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato in data 30.12.2019, l'Ente ha programmato l'intensificazione dell'attività dell'ufficio tributi per il contrasto all'evasione tributaria, mediante:

- 1) l'accertamento IMU di più annualità di imposta contemporaneamente, e precisamente:*

☐ *nell'anno 2020: emissione di accertamenti IMU relativi agli anni 2015, 2016-2017 (importo previsto € 55.000)*

☐ *nell'anno 2021 emissione accertamenti IMU anni di imposta 2018 e 2019 (importo previsto € 40.000)*

(nel 2020: Totale avvisi emessi n. 157 per euro 72.488,00, Totale avvisi pagati al 31.10.2023 euro 33.729,00 – nel 2021: Totale avvisi emessi n. 177 per euro 69.266,00, Totale avvisi pagati al 31.10.2023 euro 27.260,00 – nel 2022: Totale avvisi emessi n. 181 per euro 48.236,00, Totale avvisi pagati al 31.10.2023 euro 22.275,00)

- 2) l'accertamento TARI anni 2017 e 2018 nel corso del 2020 (importo previsto € 25.000), l'accertamento TARI anno 2019 nel corso del 2021 (importo previsto € 12.500)*

(...) Per gli accertamenti emessi fino a tutto l'anno 2019 e non pagati, l'ufficio aveva proseguito l'attività di recupero mediante l'emissione di ingiunzioni fiscali ex RD 639/2010. I provvedimenti emessi a partire dall'anno 2020 sono invece, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ACCERTAMENTI ESECUTIVI, idonei perciò, in caso di mancato pagamento nei termini, ad attivare le procedure esecutive e cautelari

Tanto per le ingiunzioni fiscali che per gli accertamenti esecutivi emessi e non pagati, si sono attuate le azioni cautelari previste (solleciti, preavvisi di fermo, provvedimenti di fermo, pignoramenti presso terzi) mediante affidamento del servizio di supporto di società esterna.

Per quanto concerne la TARI:

nell'anno 2020 sono stati emessi:

- n. 80 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2018 (per errore nel piano di riequilibrio era stato indicato anche l'anno 2017, ma gli avvisi relativi a detta annualità erano già stati emessi nell'anno 2019) per un totale di € **23.240 (avvisi pagati al 31.10.2023 € 12.640,00) – importi comprensivi di TEFA***

nell'anno 2021 sono stati emessi:

- n. 78 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2019 per un totale di € **27.114,00** (avvisi pagati al **31.10.2023 € 9.143,00**) – importi comprensivi di TEFA

nell'anno 2022 sono stati emessi:

- n. 93 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2020 per un totale di € 17.173,00 (avvisi pagati al **31.10.2023 € 3.982,00**) – importi comprensivi di TEFA
- n. 3 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI 2020-2021-2022 FALLIMENTO IO PIZZA (notificati al curatore) per un totale di € **10.500,00**.

Le entrate relative all'addizionale irpef sono le seguenti:

Anno	2019	2020	2021	2022
Previsione	155.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Incasso	153.548,98	172.144,09	223.321,36	246.390,26

Le entrate relative alla gestione ordinaria dell'imu sono le seguenti:

Anno	2019	2020	2021	2022
Previsione	223.500,00	347.395,70	362.519,00	338.367,00
Incasso	220.433,64	348.206,17	350.348,46	355.468,56

Di seguito si rappresentano i dati relativi al tasso di copertura del servizio di refezione scolastica:

	RENDICONTO							
	2019		2020		2021		2022	
	costi	ricavi	costi	ricavi	costi	ricavi	costi	ricavi
Copertura del servizio Refezione Scolastica	91.000,00	75.000,00	52.378,77	37.260,88	76.087,66	69.246,50	79.866,03	78.308,10
	€		€		€		€	
% copertura	82,42%		71,14%		91,01%		98,05%	

Inoltre, nell'ambito del riscontro al deferimento, il Comune ha trasmesso i prospetti rappresentativi degli equilibri di bilancio (di parte corrente, di parte capitale e finale) in sede preventiva e consuntiva per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché il prospetto relativo agli equilibri di bilancio in sede di bilancio di previsione 2023, che possono così riassumersi:

COMUNE DI VEZZA D'ALBA (CN) EQUILIBRI DI BILANCIO RENDICONTI 2019-2020-2021-2022 EQUILIBRI DI BILANCIO PREVISIONALE 2023					
Equilibri	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsionale 2023 (*)
Parte corrente	-32.766,50	103.429,81	6.924,16	236.233,74	0,00
Parte capitale	-100.084,21	73.679,61	155.086,10	16.176,18	0,00
TOTALE	-132.850,71	177.109,42	162.010,26	252.409,92	0,00
(*) dati non caricati in BDAP					

Considerazioni conclusive

L'attività di controllo che questa Sezione ha svolto sul piano di riequilibrio del Comune di Vezza d'Alba, alla luce di una situazione di squilibrio strutturale conclamato tale da non potere essere sanata con i rimedi ordinari di cui agli artt. 193 e 194 del Tuel, si è concentrata sugli aspetti sostanziali previsti nello stesso.

In seguito all'articolata attività istruttoria svolta, come sopra illustrata, il Collegio ha proceduto a vagliare l'attendibilità e congruità delle previsioni fornite dall'Ente in materia di incremento delle entrate e di riduzione delle spese, necessarie a ripianare il disavanzo. Valutazione effettuata sulla base di un giudizio fondato sui consueti parametri di legittimità e di legalità finanziaria (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) tesi a verificare l'attendibilità della situazione esistente, l'eliminazione delle criticità che in passato hanno portato alla situazione di squilibrio strutturale e, successivamente, la congruenza delle previsioni di rientro, analizzando i dati contabili forniti dall'Ente alla luce delle misure adottate, non potendosi quest'ultimo limitare ad affermazioni di principio o di intenti.

Con riguardo alle cause che hanno determinato lo squilibrio e la quantificazione del disavanzo, si rimanda a quanto già espresso in precedenza.

In merito, invece, alle misure di risanamento previste, è importante rilevare come il PRFP, sostanzialmente, si fondi sull'aumento delle entrate tributarie proprie dell'Ente; l'Ente ha, infatti, deciso di aumentare alle aliquote massime sia l'addizionale regionale all'IRPEF che l'IMU.

Sull'attendibilità e congruità delle misure di risanamento, come sopra rappresentate, si è espressa, in linea generale, la stessa Sezione Autonomie di questa Corte, allorché ha affermato che per la *"valutazione della congruità delle misure di risanamento e la sostenibilità del percorso di riequilibrio vanno tenute in particolare evidenza le indicazioni*

offerte dalle pronunce rese dalle Sezioni regionali di controllo in sede di monitoraggio infrannuale, secondo le quali gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate si sono riscontrati soprattutto con riferimento alla mancata realizzazione di entrate relative a dismissioni immobiliari ed al recupero dell'evasione tributaria" (delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

Fermo quanto già sopra richiamato in relazione alla circostanza che il raggiungimento degli obiettivi e l'effettiva esecuzione del piano di riequilibrio in esame sarà oggetto di ulteriore e diverso provvedimento di questa Sezione, a seguito della trasmissione della relazione da parte dell'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Vezza d'Alba, ex art. 243-*quater*, comma 6, ultima parte, Tuel, sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti, non può non evidenziarsi la peculiarità del caso di specie, in cui – come si è avuto modo di rappresentare –, almeno sulla base dell'esame dei rendiconti degli esercizi coinvolti (in particolare, i rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022), il disavanzo oggetto del piano risulterebbe assorbito già a fine esercizio 2022 (come risulta dal rendiconto dell'esercizio 2022, che si conclude con risultato di amministrazione disponibile positivo seppure di un importo minimo, e precisamente **euro 295,69**), e cioè con un anno di anticipo rispetto alla previsione di conclusione del piano medesimo (esercizio 2023); con la conseguenza che l'esame prognostico sulla idoneità delle misure di risanamento atte ad assorbire il disavanzo e a riportare l'Ente in equilibrio rischia di trasformarsi in un esame diagnostico di quanto già avvenuto, come, del resto, nella sostanza, si è avuto modo di rappresentare sia nella prima che nella seconda Sezione del presente provvedimento.

Come si è visto, in tal senso, infatti, si è proceduto ad effettuare una valutazione della complessiva sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio in relazione alla verifica di quelle voci che, se correttamente evidenziate nei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente – come via via richiesto dalla stessa Sezione nell'ambito dell'attività di controllo dei rendiconti dei vari esercizi finanziari interessati dal piano - potevano rischiare di far emergere un ulteriore disavanzo – recuperabile ai sensi dell'art. 188 Tuel e non nell'ambito del piano perché emerso successivamente – con evidenti effetti sulla complessiva sostenibilità finanziaria del piano medesimo; la valutazione posta in essere dalla Sezione ha invece portato alla convinzione che, almeno stando allo stato dei fatti e agli elementi ad oggi a conoscenza della medesima, tali voci sembrano essere state correttamente evidenziate (v., nel punto n. 5 – Prima Sezione del presente provvedimento, per quanto concerne il disavanzo dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, nonché la questione dei crediti vantati dal Comune di Vezza d'Alba nei confronti dell'Unione Collinare stessa e del Comune di Santo Stefano Roero per i servizi finanziari).

Tuttavia, è necessario evidenziare, ancora una volta, che, ai fini dell'effettiva esecuzione del piano di riequilibrio, occorre non soltanto che venga riassorbito tutto il disavanzo oggetto del piano medesimo, ma che il Comune sia riuscito, attraverso la realizzazione delle misure di risanamento previste, a ripristinare gli equilibri di bilancio anche in una dimensione prospettica e a lungo termine.

Da questo punto di vista, e a tali fini, il Collegio, da una parte, ribadisce le raccomandazioni già rivolte al Comune nella prima Sezione del presente provvedimento in relazione alla necessità che il medesimo prosegua nel porre in essere un continuo e attento monitoraggio di tutti quei fattori, sopra approfonditamente illustrati, che, in via prospettica, possono rischiare di mettere nuovamente in pericolo gli equilibri dell'Ente (v., nel punto n. 5 – Prima Sezione, per quanto concerne il disavanzo dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, nonché la questione dei trasferimenti regionali per opere di investimento), eventualmente anche procedendo con azioni concrete a tutela degli stessi (ad es., attraverso la predisposizione di appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione, già a partire dal rendiconto dell'esercizio 2023, qualora l'evoluzione della vicenda conduca a tale esito). Dall'altra parte, il Collegio non può fare a meno di ribadire, altresì, anche le raccomandazioni già rivolte al Comune nella prima Sezione del presente provvedimento in relazione alla necessità che il medesimo, nell'ambito della tenuta della propria contabilità, ponga particolare attenzione alla conformità ai principi contabili, in modo da evitare, per il futuro, di ricadere negli stessi errori che hanno portato ad accumulare il significativo disavanzo per il cui recupero è stato, alla fine, necessario fare ricorso allo strumento straordinario della procedura di riequilibrio (in tal senso, si fa riferimento, ad es., alla corretta predisposizione dei vari fondi accantonati e vincolati nel risultato di amministrazione – FCDE, FAL, FGDC, ecc., ma anche alla corretta tenuta della cassa attraverso la costituzione della cassa vincolata nel caso in cui ne ricorrano i presupposti), in modo che, per il futuro, l'Ente possa disporre di una contabilità corretta, ordinata e veritiera.

Il Collegio, poi, raccomanda all'Ente di continuare a potenziare la riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza che in conto residui, nonché il recupero dell'evasione tributaria, quali importanti leve per il ripristino degli equilibri di bilancio dell'Ente a lungo termine.

A tali fini si sollecita l'Organo di revisione a svolgere una puntuale analisi sull'attendibilità dei dati di bilancio, sulla congruità dei fondi da accantonare e vincolare nel risultato di amministrazione in termini di legge e nel rispetto dei principi contabili, nonché, in via generale, sulla conformità agli stessi principi contabili nell'ambito della tenuta della contabilità da parte dell'Ente.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Vezza d'Alba, pertanto, nei termini e nei limiti specificati nella presente deliberazione, risulta sostanzialmente conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-*bis* del TUEL e complessivamente congruo e ragionevole rispetto agli obiettivi di risanamento.

Questa Sezione vigilerà sull'esecuzione del piano di riequilibrio e continuerà a svolgere i controlli già previsti dall'art. 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In particolare, in considerazione della circostanza che la relazione istruttoria da parte della competente Commissione ministeriale è pervenuta agli uffici di questa Sezione solo in data 30 dicembre 2022 e che, successivamente, la Sezione medesima ha dovuto esercitare i propri poteri istruttori data anche la complessità della situazione dell'Ente, e poiché, peraltro, il piano di riequilibrio in esame ha durata fino al 31 dicembre 2023, l'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Vezza d'Alba dovrà inviare alla Sezione la propria relazione *ex art. 243-quater*, comma 6, ultima parte, Tuel, sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

APPROVA

con le modalità, precisazioni e raccomandazioni indicate in motivazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Vezza d'Alba adottato con deliberazione consiliare n. 54 in data 31 dicembre 2019.

RISERVA

La verifica sull'effettiva esecuzione del Piano all'atto del ricevimento della relazione da parte dell'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Vezza d'Alba, *ex art. 243-quater*, comma 6, ultima parte, Tuel, sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico finanziario, nonché al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 9 novembre 2023.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente

Dott. Claudio Chiarenza



Depositata in Segreteria il **28 dicembre 2023**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

